

REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE
PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ
Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione
Ufficio 1 – Sanità pubblica e sicurezza del lavoro

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 NELLA SCUOLA: INDIRIZZI INTERPRETATIVI

PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE
Progetto "Sicurezza nella Scuola"

Documento approvato in data 3 febbraio 2010
dal Comitato Regionale di Coordinamento della Regione Puglia,
ex art.7 d.lvo 81/2008



REGIONE PUGLIA

Assessorato Politiche della Salute

Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione

COMITATO DI REDAZIONE

Fulvio Longo - Direttore Servizio PATP

Elisabetta Viesti - Dirigente Ufficio Sanità pubblica e sicurezza del lavoro

Domenico My - Funzionario Ufficio Sanità pubblica e sicurezza del lavoro

Nicola Dipalma - Specialista in Medicina del Lavoro

Raffaello Bellino - Dirigente SPESAL BAT

A CURA DI:

Antonio Nigri - Dirigente SPESAL FG

Luca Convertini - Dirigente SPESAL BR

Cosimo Nicoli - Dirigente SPESAL BR

Marino Torsello - Dirigente SPESAL LE

Pasquale Faccioli - ASL FG

Michele Fusillo - ASL FG

Ingrid Aloise - ASL FG

Anna Rosa De Bari - Servizio PATP

Progetto grafico e impaginazione

GRAPHIC snc, Putignano (BA)

Stampa

La Nuova Tecnografica - Modugno (BA)

La comunicazione per prevenire: poiché siamo convinti che diffondere la cultura della sicurezza è l'arma più efficace nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la Regione ha deciso di rendere fruibili ad un pubblico, quanto più possibile vasto, atti di indirizzo ed approfondimento su specifiche norme inerenti la sanità pubblica e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il primo dei documenti che presentiamo si pone l'obiettivo di preparare operatori della scuola che siano in grado di applicare, nei propri Istituti, le norme sulla sicurezza e di favorire, nell'ambito dei normali percorsi formativi, una formazione a cascata che possa concretizzarsi in una presa di coscienza, da parte dei futuri lavoratori, dell'importanza della prevenzione.

Il Documento è stato approvato dal Comitato Regionale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro in data 3 febbraio 2010.

Buona lettura.

L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute
Tommaso FIORE

INDICE

Presentazione	pag. 11
Aspetti organizzativi e gestionali	
Datore di lavoro nella scuola	pag. 15
Delega di funzioni	pag. 16
Rapporti con gli enti locali	pag. 17
Dirigente scolastico responsabile del servizio di prevenzione e protezione	pag. 18
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – rspp	pag. 19
Addetti al servizio di prevenzione e protezione – aspp	pag. 23
Medico competente	pag. 23
Lavoratore	pag. 24
Allievi	pag. 25
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – rls	pag. 25
Il documento di valutazione dei rischi	pag. 27
Procedure	pag. 33
Formazione dei lavoratori	pag. 34
Informazione e formazione studenti - modalità e durata	pag. 36
Personale in sostituzione	pag. 36
Dispositivi di protezione individuali - dpi per studenti	pag. 36
Lettera per enti locali	pag. 37
Lettera per lavori in appalto	pag. 38
Sicurezza nelle scuole: la gestione delle emergenze	pag. 39
Piano di emergenza della scuola	pag. 44

Tutela della salute

Rischio biologico	pag. 47
Rischio chimico	pag. 47
Rischio movimentazione manuale dei carichi animati e inanimati	pag. 48
Rischio da videoterminali – postazioni di lavoro	pag. 50
Rischio rumore	pag. 51
Rischio fumo	pag. 52
Rischio stress lavoro correlato	pag. 53
Sorveglianza sanitaria	pag. 54
Primo soccorso	pag. 60
Microclima	pag. 61
Locali seminterrati e interrati	pag. 62
Prevenzione incendi	pag. 63
Prevenzione incendi nei servizi educativi della prima infanzia	pag. 66
Lavoratrici madri	pag. 67

Allegati

Allegato a – <i>processi di valutazione dei rischi</i>	pag. 69
Allegato b – <i>requisiti formali del documento di valutazione dei rischi</i>	pag. 72
Allegato c – <i>formazione di un istituto ad indirizzo tecnico - professionale</i>	pag. 73
Allegato d – <i>esempio di piano di formazione per docenti d'aula</i>	pag. 74
Allegato e – <i>esempio di piano di formazione per docenti di laboratori/officine</i>	pag. 75
Allegato f – <i>esempio di piano di formazione per collaboratori scolastici</i>	pag. 76
Allegato g – <i>lettera per lavori in appalto - fac simile</i>	pag. 77
Allegato h – <i>lettera per ente proprietario - fac simile</i>	pag. 78
Allegato i – <i>la cassetta di pronto soccorso</i>	pag. 82
Allegato l – <i>attività e fattori di rischio incompatibili con la gravidanza</i>	pag. 83

Riferimenti normativi

Decreto ministeriale n. 382 del 29/09/1998	pag. 84
Circolare ministeriale n.119 del 29/04/1999	pag. 89

PRESENTAZIONE

Con l'entrata in vigore del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, si ridisegna la materia della salute e della sicurezza sul lavoro le cui regole, contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni, sono state rivisitate e collocate in un'ottica di sistema.

La riforma è stata realizzata in coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali, nel rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione, con l'iniziativa del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali attraverso il costante coinvolgimento delle parti sociali.

Tra le principali novità contenute nel testo si segnala, per quanto riguarda il comparto Scuola, il finanziamento delle attività finalizzate all'inserimento, in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche¹.

Il nuovo testo unico identifica la scuola non solo come luogo di lavoro, ma ad essa assegna un ruolo attivo nella promozione della cultura della prevenzione e di valorizzazione del lavoro e della sua sicurezza nel solco già tracciato dal D. Lgs n. 626/94 che, purtroppo, è stato spesso vissuto come mero adempimento formale e non in termini squisitamente culturali ed educativi.

Gli Istituti Scolastici della Puglia hanno realizzato molto sul versante della tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti e degli studenti sebbene i continui mutamenti della normativa costringano a revisioni e aggiornamenti costanti.

L'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Puglia ed i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie Locali riten-

¹ L'art. 11 del T.U. prevede l'«inserimento in ogni attività scolastica ... di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche». Per la realizzazione di tali attività sono previsti finanziamenti ministeriali che potranno essere integrati con «risorse disponibili degli istituti».

gono che la Scuola sia non solo un “luogo di lavoro” particolare per le attività che vi si svolgono e per l’elevato numero di lavoratori che vi operano ma anche il luogo deputato alla formazione degli studenti, i lavoratori di domani, per i quali è fondamentale che l’educazione alla sicurezza sia parte integrante del percorso formativo.

E’ quindi indispensabile, da parte di tutti i soggetti che hanno competenze istituzionali, riconoscere e condividere il ruolo strategico della Scuola nella formazione dei futuri lavoratori al fine di migliorare la “qualità” degli ambienti di lavoro anche attraverso una didattica permeata dei valori della cultura del lavoro e della sicurezza e, nello stesso tempo, rimarcare l’importanza dell’azione degli insegnanti-educatori “formati” in modo non occasionale ma sistematico ai temi della tutela della salute.

Da qui deriva il forte impegno di “assistenza” che deve essere svolto dai Servizi delle Aziende Sanitarie Locali nei confronti della Scuola al fine di realizzare iniziative, corsi di formazione, facilitazioni, strumenti educativi e di supporto, per una applicazione “intelligente” della normativa in collaborazione con le parti sociali.

Il decreto legislativo n. 81/08 intitolato “Attuazione dell’articolo 1 della legge n.123 del 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, è stato pubblicato nella G.U. n. 101 del 30 aprile ed è entrato in vigore il 15 maggio 2008 per gli aspetti generali, mentre per le disposizioni di cui agli articoli 17 e 28 (valutazione dei rischi, stesura del relativo documento, designazione del RSPP) nonché per le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, entrerà in vigore il 1° gennaio 2009 (si veda il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito nella legge 2 agosto 2008, n. 129).

Lo stesso T.U. inoltre, è stato integrato e corretto dal D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del D.L.gs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U. n. 142 del

5.8.2009 ed in vigore dal 20 agosto 2009.

Il Testo Unico ha abrogato le disposizioni vigenti in materia, in particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164;
- il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
- il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
- l’articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

- gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibile con lo stesso.

Il Gruppo “Sicurezza nella Scuola” dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie Locali regionali è stato costituito dal Settore ATP dell’Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia sulla base di quanto previsto dal progetto “Sicurezza nella Scuola” (inserito nel Piano Regionale della Prevenzione – biennio 2005 2007) che definisce strategico il ruolo della Scuola nella promozione della cultura della salute e della sicurezza.

Il lavoro svolto dal Gruppo, data per scontata la conoscenza del D. Lgs 81/08, ha comportato l’elaborazione di indirizzi interpretativi che, certamente non esaustivi, potranno comunque aiutare a risolvere problematiche particolari per le quali esiste già una casistica di applicazione che tiene conto delle particolari condizioni di lavoro nella scuola anche per gli aspetti di adempimento agli obblighi di legge.

Il lavoro prodotto, di definizione di linee guida ed indirizzi interpretativi del D. Lgs 81/08, è da considerarsi un punto di partenza e dovrà essere ulteriormente arricchito grazie soprattutto ad una interlocuzione attiva fra Regione Puglia, Servizi territoriali e mondo della scuola regionale.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

DATORE DI LAVORO NELLA SCUOLA

Per quanto riguarda la scuola il D.M. 292/96 chiarisce che il datore di lavoro è il dirigente scolastico in quanto, come si evince anche dal nuovo T.U. art. 2, c. 1, lett. b “esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Il dirigente scolastico ha l’obbligo di attivarsi nei limiti delle sue possibilità e competenze per segnalare tempestivamente le necessità agli organi di direzione politica – amministrativa adottando, nel frattempo, tutte le misure prudenziali provvisorie, utili o necessarie, non ultima la sospensione dell’attività formativa.

Nelle scuole statali, tuttavia, il Capo d’Istituto non ha il potere di realizzare gli interventi di manutenzione strutturale, di cui eventualmente necessitano gli edifici forniti dagli Enti Locali² che, pertanto, devono provvedere anche alla loro manutenzione (D. Lgs 81/08, art.18, c. 3).

Il D.L.gs. 106/2009 aggiunge, all’art. 18, il comma 3 bis secondo cui il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi dei lavoratori), 22 (obblighi dei progettisti), 23 (obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) e 25 (obblighi del medico competente), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. Relativamente agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, tale obbligo di vigilanza resta a carico dell’amministrazione competente e committente.

² Per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, le competenze relative alla proprietà, e dunque alla manutenzione degli edifici, sono in genere allocate nelle rispettive amministrazioni comunali di appartenenza, mentre per le scuole statali secondarie di secondo grado, la competenza è delle rispettive amministrazioni provinciali, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile (L. 23/96).

Compiti del Datore di Lavoro-Dirigente Scolastico

- Valuta i rischi
- Elabora un documento che contenga la valutazione dei rischi, indicando i criteri seguiti, le misure di prevenzione e protezione adottate e il programma delle misure da adottare (evidenziando specificità e limiti temporali delle attività svolte dagli allievi)
- Richiede all'ente gestore o proprietario dell'immobile la realizzazione degli interventi assolvendo agli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
- Designa il Responsabile e i componenti SPP, l'eventuale medico competente, le "figure sensibili", gli eventuali preposti
- Fornisce ai lavoratori e allievi equiparati gli eventuali DPI
- Adotta ogni altra forma di protezione
- Assicura l'attività di informazione verso personale e allievi
- Consulta il RLS, o, in sua assenza, il RSA
- Organizza il sistema per le emergenze

DELEGA DI FUNZIONI

La delega di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza è ammessa solo nei limiti e condizioni previsti dal D. Lgs n. 81/08, art. 16 comma 1, lettere a), b), c), d), ed e).

Alla delega deve essere data adeguata pubblicità ed essa non esclude il datore di lavoro dall'obbligo della vigilanza in ordine alle funzioni trasferite. Il D. Lgs 106/2009 aggiunge al succitato articolo il comma 3 bis secondo cui "Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma, non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate".

Alla luce di quanto indicato nel decreto i Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro sono disponibili a fornire assistenza alle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta.

Sono obblighi non delegabili come previsto dall'Art. 17 del D. Lgs n. 81/08:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI

Il DM 382/98 (che ha stabilito il regolamento di attuazione del D. Lgs 626/94 nella scuola) richiama in diversi articoli il raccordo tra istituti scolastici ed enti locali.

La necessità di organizzare un coordinamento con le amministrazioni locali è determinata prioritariamente dalle norme e in particolare dalla legge 23/96 che stabilisce che gli Enti Locali sono tenuti alla fornitura degli edifici scolastici. Più precisamente:

- l'art. 2, comma 4 prevede che “gruppi di istituti possono avvalersi in comune di un unico esperto esterno per integrare l'azione di prevenzione... A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente con gli enti locali competenti, per la fornitura degli edifici scolastici ...”;
- l'art 3, comma 2 “nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di cui al comma 1, può avvalersi degli esperti degli Enti Locali tenuti alla fornitura degli immobili...”;
- l'art 5, comma 1 “il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli Enti Locali la realizzazione degli interventi a carico degli stessi (ai sensi del D. Lgs 626/94, art.4, comma 12 ora art.18, comma 3 del D. Lgs 81/08). Con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo ...”;
- l'art 5, comma 2 “nel caso in cui il datore di lavoro, sentito il RSPP, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi, adotta ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'Ente locale per gli adempimenti d'obbligo”.

E' quindi evidente che il rapporto con gli Enti Locali e la collaborazione con le parti sociali sono importanti e riguardano non solo la fornitura degli edifici ma anche la gestione stretta della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro e di studio e in particolare:

1. organizzare il servizio di Prevenzione e Protezione;

2. valutare del rischio;
3. richiedere la realizzazione degli interventi per eliminare i rischi presenti;
4. gestire le situazioni di pericolo immediato.

Sarebbe quindi auspicabile un coordinamento permanente tra Istituti Scolastici ed Enti Locali che permetta di affrontare in modo razionale e sinergico gli obblighi previsti, considerando anche le scarse risorse disponibili³.

Nello specifico è auspicabile avere un'azione sinergica riguardo a:

1. Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del Responsabile del Servizio medesimo che il Dirigente scolastico può individuare in strutture disponibili dell'Ente Locale;
2. Ricorso alla collaborazione del personale tecnico degli Enti Locali per la valutazione del rischio e la stesura del documento relativo;
3. Scelta delle priorità degli interventi necessari a contenere o eliminare i rischi, tempi di realizzazione degli interventi, qualità dei procedimenti;
4. Definizione di un piano di emergenza e di gestione dei pericoli immediati e gravi.

E' compito dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente promuovere ogni iniziativa ritenuta opportuna per coordinare e raccordare le Istituzioni scolastiche e gli Enti locali.

DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro ex D. Lgs 81/08, art. 2, comma 1, lett. b) può assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP sempre che il numero dei dipendenti (esclusi gli studenti e compresi insegnanti, personale ausiliario, personale di segreteria, ecc) non superi le 200 unità (D. Lgs 81/08, art. 34 e all. II).

Il D. Lgs 195/2003 conferma, all'art. 7, la possibilità del Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) di autonominarsi RSPP dopo aver frequentato un corso di formazione di durata minima di 16 ore. Il nuovo T.U. prevede che i contenuti e le articolazioni del corso siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni. Fino alla pubblicazione di tale accordo conserva validità la formazione effettuata ai sensi

³ A tal proposito la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 119 del 29.4.99 recita “il rapporto tra le Istituzioni scolastiche e gli Enti locali vada sviluppato nel segno della migliore integrazione e con ogni spirito collaborativo, considerata la stretta connessione tra Ente locale e Scuola sia per gli aspetti tecnici.... sia per quelli generali...”.

dell'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997⁴. Il Dirigente scolastico è tenuto altresì a frequentare corsi di aggiornamento annuali (D. Lgs 81/08, art. 34, comma 3).

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP

Per quanto riguarda l'organizzazione interna della sicurezza nei singoli istituti scolastici, il T.U. (art. 32) recepisce quanto previsto dalla circolare del MIUR 119/99, secondo cui il Dirigente Scolastico che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del RSPP, designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione tra il personale del proprio istituto oppure di quello appartenente ad altri istituti.

Se non reperibili nel sistema scuola, gruppi di istituti possono avvalersi di un unico esperto esterno, individuato attraverso convenzione in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in subordine, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o liberi professionisti (D.M. n. 382 del 29.9.98, art. 2, comma 4).

Nel caso di nomina di RSPP esterni alla scuola, il Dirigente Scolastico dovrà comunque organizzare un Servizio interno “con un adeguato numero di addetti”.

Questa indicazione, non casualmente riservata specificatamente alla scuola, deve essere intesa funzionale alla promozione della cultura della salute e sicurezza: il RSPP è il soggetto potenzialmente in grado, se interno, di sviluppare e coordinare la didattica della sicurezza, secondo la logica dell'integrazione con le attività riferite all'ambiente scolastico.

All'impegno in termini di formazione dei RSPP e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, in carico ai Dirigenti Scolastici viene in aiuto il sistema delle

⁴ Il Decreto Ministeriale del 16/01/1997 (Pubblicato sulla G. U. n° 27 del 03/02/1997) individua i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. L'art. 3 stabilisce che i contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

- a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
- b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende; c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni; d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
- e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
- f) la valutazione dei rischi;
- g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
- h) i dispositivi di protezione individuale;
- i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
- l) la prevenzione sanitaria; m) l'informazione e la formazione dei lavoratori. La durata minima dei corsi per i datori di lavoro e' di sedici ore.

Reti che organizzano corsi coerenti con questa prospettiva e a costi contenuti.

Le Reti devono attrezzarsi per rispondere ai nuovi ulteriori obblighi di formazione previsti dal T.U.:

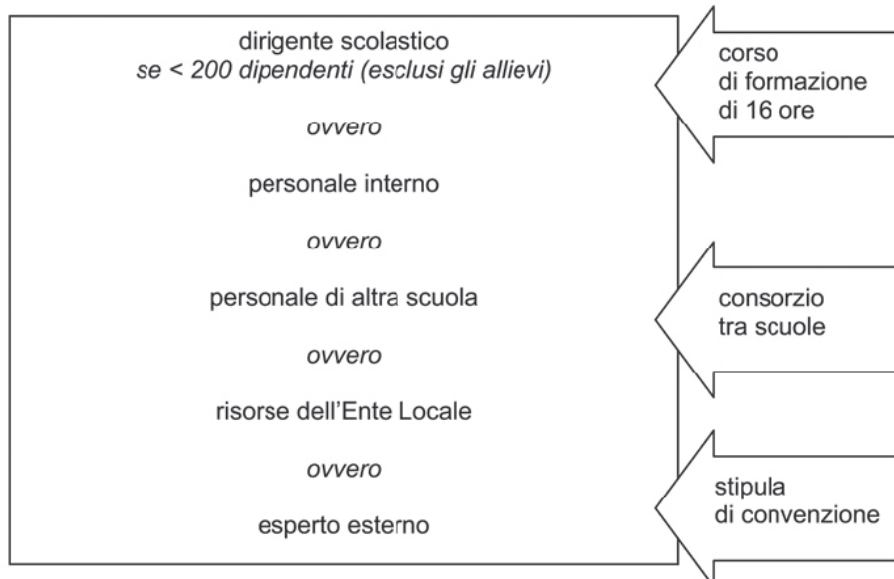
- obblighi di aggiornamento per i Dirigenti Scolastici che svolgono i compiti di RSPP (art. 34)

- obblighi di aggiornamento periodico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS (art. 37)

- obbligo di formazione e aggiornamento periodico dei preposti “a cura del datore di lavoro e in azienda” (art. 37): ogni Dirigente Scolastico dovrà individuare, sulla base della definizione riportata sullo stesso T.U. (art. 2, comma 1, lettera e), le figure che rivestono tale funzione, e quindi formalizzare tale attribuzione.

RESPONSABILE SPP nella scuola

**DM 382/98
Circolare 119/99**



Volendo schematizzare i punti più importanti in materia di requisiti e formazione si può dire che:

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al punto 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al punto 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al punto 2.

4. I corsi di formazione di cui al punto 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle Università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui all'innanzi citato punto 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM 26, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su parere conforme del Consiglio Universitario Nazionale, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al punto 2, primo periodo.

Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato - Regioni di cui al punto 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del punto 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al punto 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ASPP

Il D. Lgs. 195/2003 (vedi inquadramento legislativo lettera F) prevede, come per il RSPP, una formazione specifica per coloro che vengono nominati addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Nella difficoltà attuale di nominare gli addetti secondo il D.Lgs. 195/2003 e ribadendo l'importanza di un Servizio di Prevenzione e Protezione formato oltre che dal suo responsabile anche da altre figure (es. Coordinatori delle emergenze - prevenzione incendi e pronto soccorso, Direttori di laboratorio, Coordinatori degli insegnanti di sostegno, Coordinatori dei tutor per i progetti scuola lavoro, Responsabile ufficio tecnico, ecc...) è opportuno che vengano individuati "collaboratori" interni alla scuola. Si consiglia di continuare ad individuare i "referenti di plesso" o "i componenti delle commissioni sicurezza" o "i responsabili di laboratorio" come struttura organizzativa di supporto del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Tali figure possono essere invitate in qualità di esperti alla Riunione periodica.

Sul "libretto formativo del cittadino" (D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, art. 2, c. 1 lett. I) dovranno essere annotate tutte le iniziative di informazione e formazione in carico a lavoratori, preposti, RSPP e ASPP, RLS, addetti PS e antincendio (art. 37 D.L.gs 81/2008). Il Dirigente Scolastico, e per suo conto il RSPP, sarà così agevolato nella programmazione dell'informazione e formazione in relazione ai bisogni individuali, anche in considerazione dell'elevato turn over del personale della scuola.

MEDICO COMPETENTE

Il DM 382/98 indica di ricorrere prioritariamente ad un medico delle aziende sanitarie o di una struttura pubblica (INAIL) con le quali la scuola dovrà stipulare una convenzione. E' possibile anche valutare la possibilità di rivolgersi al medico competente dell'ente locale se già esistono rapporti di collaborazione nella gestione della sicurezza (Comune o Provincia).

Il Medico Competente deve essere nominato per la Sorveglianza Sanitaria solo se la Valutazione dei rischi stabilisce che esistono lavoratori esposti a rischi tali da dover essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Laddove non sia stata valutata la necessità della sorveglianza sanitaria e quindi non vi sia il Medico Competente, se un lavoratore richieda una visita medica, in seguito a un problema sanitario correlabile con un rischio, il Datore di Lavoro chiede un accertamento alla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e

delle Finanze (ex Decreto Ministeriale 12.02.04⁵, art. 3, comma 3 e Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, art. 1, comma 2).

Un ricorso al giudizio di questa commissione è ammesso alla Competente Direzione di Sanità Militare territoriale di cui all'art. 5 della Legge 416 del 11.03.1926 e successive integrazioni.

Il D. Lgs 106/09 introduce, all'art. 41 comma 2 bis, la possibilità, su scelta del datore di lavoro, di far svolgere le visite mediche preventive in fase preassuntiva dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.

LAVORATORE⁶

E' la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.

Sono lavoratori equiparati:

- i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto;
- gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro;
- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

I compiti dei lavoratori sono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, gli impianti, le sostanze, i mezzi di trasporto e non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni pericolose per la propria od altrui sicurezza;
- utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale;
- segnalare immediatamente condizioni di pericolo;
- sottoporsi ai controlli sanitari.

⁵ Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12/02/2004 riguarda i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e l'approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori (Gazzetta Ufficiale Italiana n° 44 del 23/02/2004).

⁶ Per la definizione e l'inquadramento legislativo si veda anche il paragrafo "FORMAZIONE DEI LAVORATORI";

ALLIEVI

Il DM 382/98 puntualizza che l'equiparazione degli allievi a lavoratori sussiste solo:

- in relazione alla frequenza ed all'uso dei laboratori appositamente attrezzati, dove gli allievi stessi possono essere esposti ad agenti chimici, fisici e biologici oppure utilizzano macchine, apparecchiature e strumenti di lavoro in genere, compresi i computer;
- nei periodi della settimana o della giornata in cui gli allievi sono effettivamente nei laboratori e utilizzano le attrezzature in essi contenute;
- se i programmi o le attività d'insegnamento (stabiliti anche a livello di singolo istituto e inseriti quindi nel Programma di Offerta Formativa - P.O.F.) prevedono esplicitamente la frequenza e l'uso dei suddetti laboratori.

Nonostante l'equiparazione a lavoratori, il loro numero non entra nel computo complessivo degli addetti ai fini della possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente il ruolo di RSPP, delle modalità di elezione degli RLS e dell'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi.

Non sono da equiparare a lavoratori gli allievi al momento del loro svolgimento di attività in palestra e gli alunni della scuola dell'obbligo occupati in attività creative all'interno di apposite aule attrezzate a questo scopo: la norma originale (che risale addirittura al DPR 547/55 ed è stata semplicemente ribadita dal D.Lgs 81/08) assimila gli allievi a lavoratori quando l'attività di laboratorio è più direttamente finalizzata all'addestramento professionale e non tanto all'acquisizione di competenze generali, con prevalenza di obiettivi ludico-didattici. Ciononostante è doveroso effettuare la valutazione dei rischi riferiti anche alle palestre e alle attività che vi si svolgono e definire i conseguenti interventi sia sul piano tecnico-organizzativo che su quello formativo - educativo.

Si sottolinea come l'Allegato I preveda tra le "gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale" la mancata nomina del RSPP e la mancata informazione e formazione dei lavoratori.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS

Quello del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è un ruolo organizzativo rivestito da persona o persone elette o designate dai lavoratori, in tutte le aziende o unità produttive, per rappresentare i lavoratori relativamente agli aspetti della salute e

della sicurezza durante il lavoro. Il RLS quindi rientra tra i diritti dei lavoratori e non rappresenta un dovere del datore di lavoro: nelle situazioni in cui i lavoratori non hanno provveduto alla sua elezione/designazione, il datore di lavoro non dovrà prendere alcun provvedimento.

Il mandato organizzativo del RLS comprende i seguenti compiti:

- accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- raccogliere dai lavoratori le indicazioni di problemi concernenti la salute e la sicurezza, discutendone possibili soluzioni (diventare animatori di sicurezza);
- essere consultato sulla valutazione dei rischi, l'individuazione, la programmazione, la realizzazione e verifica delle misure di prevenzione;
- essere consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e degli addetti alle emergenze e al pronto soccorso;
- essere consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- fare proposte in merito all'attività di prevenzione;
- partecipare alla riunione periodica;
- ricevere (e interpretare correttamente) le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, sulle sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- ricevere (e interpretare correttamente) le informazioni dai servizi di vigilanza;
- ricorrere alle autorità quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute.

Al fine di espletare tali compiti deve disporre del tempo e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione.

Il numero minimo di RLS da eleggere/designare è correlato al numero di dipendenti:

NUMERO RLS	N. DIPENDENTI
1	sino a 200
3	da 201 a 1000
6	>1000

Nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti viene eletto o designato dai lavoratori secondo due modalità:

- nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda;
- al loro interno (in assenza delle rappresentanze sindacali).

L'art. 7 del DM 382/98, non fornendo indicazioni di tipo operativo, non aggiunge nulla di nuovo né sul ruolo specifico previsto per questa figura né sui criteri di individuazione e di nomina (o designazione) per i quali rimanda al CCNL quadro concordato pubblicato sulla G.U. del 3/2/97.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) provvede alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi art. 28 avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. E' auspicabile che il Dirigente Scolastico nella fase di valutazione dei rischi si avvalga della collaborazione di un Medico Competente con estensione ai rischi «collegati allo stress lavoro- correlato,... alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi, alla tipologia contrattuale».

Il Dirigente Scolastico provvede inoltre a «individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere», «indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del MC che ha partecipato alla valutazione dei rischi». Provvederà, inoltre, a supportarli nel loro compito di assicurare l'informazione dei lavoratori della propria scuola, nonché nella definizione di proposte di programmi di informazione e formazione dei lavoratori (art. 33).

Contenuti formali (vedasi schema Allegato B) e fondamentali del DVR sono: relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, criteri adottati per la valutazione, misure di prevenzione e protezione individuate per eliminare o ridurre tali rischi, programma di attuazione di tali misure comprendente le priorità con cui esse devono essere attuate ed i tempi per la loro attuazione, indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve avere data certa che potrà desumersi dagli atti ufficiali della scuola come ad esempio dall'adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto in modo da rispettare l'art. 28, comma 2 del D. Lgs 81/08."

Il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato (D. Lgs 106/09, art. 28, c. 2).

Nelle scuole il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico), al fine di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli Enti Locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli Enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori (estratto DM 382 del 29.9.98 art. 3, comma 2).

Alla luce di quanto indicato nel decreto gli SPESAL delle Aziende Sanitarie Locali saranno disponibili a fornire assistenza alle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta.

Viene esplicitato che, previa richiesta, il DVR deve essere consegnato in copia all'RLS. In caso di presenza a scuola di cantieri o appalti (pulizie, mense, bar, ecc.) per lo svolgimento di attività per le quali l'istituzione scolastica abbia stipulato un contratto o una convenzione, il dirigente scolastico e il responsabile della ditta sono tenuti ad elaborare congiuntamente il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DVRI art.26 comma 3 D.Lgs 81/08).

L'obbligo di redigere il DVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Il DVR e il DVRI devono essere custoditi presso le unità produttive che, per le istituzioni scolastiche, corrispondono a ciascun plesso, succursale, sezione staccata.

VERIFICHE UTILI ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le procedure per la valutazione dei rischi nella scuola partono dal censimento dei pericoli per pervenire all'individuazione dei rischi. La classificazione dei rischi risulta utile per la mappatura dell'ambiente di lavoro in cui si vuole andare ad effettuare la valutazione dei rischi.

I rischi lavorativi possono essere suddivisi in tre grandi categorie:

Rischi per la sicurezza	Rischi per la salute	Rischi per la salute e la sicurezza
strutture macchine uso di energia elettrica impiego di sostanze pericolose incendio - esplosione	agenti chimici agenti fisici agenti biologici	organizzazione del lavoro fattori psicologici fattori ergonomici condizioni di lavoro difficili

Check-list 1- Verifica della correttezza delle procedure di valutazione dei rischi

Si propongono due liste di controllo (Check-list 1 e 2) per verificare il corretto processo di valutazione e l'individuazione delle soluzioni di contenimento e di prevenzione dei rischi.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CRITERI DI SCELTA, DI PRIORITÀ E DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
<ol style="list-style-type: none"> 1. LIVELLO (probabilità/gravità) DI RISCHIO: è stata definita una graduatoria dei rischi? 2. ELIMINAZIONE DEL RISCHIO: per ogni rischio individuato è stata considerata e verificata la possibilità di eliminarlo? 3. DIMINUZIONE DEL RISCHIO: per ogni rischio non eliminabile sono state individuate le misure di prevenzione e protezione collettiva prima di quelle individuali (DPI)? 4. SOLUZIONI INTEGRATE: per ogni rischio sono state previsti più livelli di soluzione (tecniche, DPI, procedurali-organizzative, addestrative-formative) tali da aumentare il livello di sicurezza? 5. COMPETENZE: rispetto alle soluzioni individuate sono state definite le rispettive competenze? 6. PRIORITA' DEGLI INTERVENTI: è stata stabilita una graduatoria degli interventi? Sono stati individuati quelli prioritari? Secondo quali criteri (fattibilità tecnica, costi, pericolosità del rischio)? Per gli interventi strutturali sono state individuate misure organizzative alternative da realizzare subito in attesa della loro attuazione? 7. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI: sono stati dichiarati i tempi di realizzazione di ogni soluzione individuata? 8. CHIAREZZA DEL DOCUMENTO: la descrizione delle soluzioni è chiara, si evince la modalità di applicazione? 9. CONSULTAZIONE RLS: nella scelta delle soluzioni e delle priorità d'intervento è stato consultato il RLS? 10. SORVEGLIANZA SANITARIA: sono stati individuati i rischi per i quali si deve prevedere la sorveglianza sanitaria?

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

CORRETTEZZA NELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI

1. Sono stati considerati tutti gli ambienti (edifici e spazi esterni, uffici, laboratori, magazzini, servizi, viabilità esterna, ecc.) e gli ambiti (impianti, automobili, mansioni, lavoratori, ospiti, ecc.)?
2. E' stato effettuato un sopralluogo in tutti gli ambienti considerati?
3. E' stata utilizzata una griglia di osservazione durante il sopralluogo?
4. E' stato fatto un elenco di prodotti, attrezzature e macchine presenti?
5. Sono stati coinvolti i lavoratori di ogni ambito considerato mediante colloquio, intervista o questionario?
6. E' stato coinvolto il RLS mediante partecipazione al sopralluogo, questionario o intervista?
7. E' stato coinvolto l'eventuale medico competente?

CORRETTEZZA NELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. E' stata fatta una stima del grado di esposizione (utilizzo di prodotti, macchine e attrezzature)?
2. Sono stati utilizzati i riferimenti normativi e gli strumenti di conoscenza (registro infortuni, schede sicurezza...), di misura (fonometro...), di valutazione (dati di letteratura, relazione sanitaria...) disponibili per ogni rischio considerato?
3. Nel valutare i rischi sono state considerate la probabilità che si verifichi il danno correlato e la gravità dell'eventuale danno?
4. E' stata formulata una "graduatoria" dei rischi individuati?

CORRETTEZZA FORMALE E CHIAREZZA DEL DOCUMENTO

1. Il documento prevede le informazioni preliminari idonee a inquadrare l'azienda in termini di sedi, personale, orari, organigramma della sicurezza?
2. Il documento esplicita i criteri di individuazione dei pericoli e di valutazione dei rischi?
3. Esistono riferimenti chiari all'ambiente o attrezzature valutati (planimetria, nome della macchina, ecc.)?
4. Sono state allegate le certificazioni a supporto della valutazione, i questionari compilati da lavoratori o RLS, la sintesi dei dati riferiti agli infortuni?
5. E' stata predisposta una modalità di aggiornamento del documento "in tempo reale" dei pericoli?
6. Sono stati definiti i criteri per definire la periodicità della valutazione (annuale/a giudizio del RSPP a seguito di variazioni strutturali o organizzative)?
7. Il documento esplicita i criteri di individuazione dei provvedimenti per contenere i rischi e i criteri di programmazione degli interventi?
8. Il documento è stato condiviso dal RLS?

Check-list 2 – Verifica della correttezza dei criteri di scelta e programmazione degli interventi

Tra le metodologie utili a tale processo importanza fondamentale assume il sopralluogo degli ambienti di lavoro ed il coinvolgimento del RLS.

Esistono inoltre delle attività specifiche all'interno della scuola che necessitano di essere valutate con schede di rischio specifiche:

1. lavoro d'ufficio
2. lavoro didattico
3. lavoro di laboratorio ed esercitazione
4. lavoro di educazione fisica
5. lavoro di cucina e ristorazione
6. pulizie dei locali e dei servizi igienici
7. lavoro ausiliario e complementare
(verde, piccole manutenzioni impianti, fattorino, ect)
8. lavoro di deposito e magazzino

FONTI DI RISCHIO DA VALUTARE (SE PRESENTI) PER OGNI ATTIVITÀ SPECIFICA

1. Rischi per la sicurezza:

- Aerazione/ventilazione (finestre, impianto di climatizzazione, riscaldamento)
- Illuminazione naturale ed artificiale
- Strutture murarie, materiale di coibentazione, vetrate.
- Porte, portoni, percorsi, via di uscita e di fuga
- Scale esterne ed interne, ascensori, scale di emergenza
- Impianto elettrico e dichiarazione di conformità
- Impianti di produzione di calore
- Impianti di condizionamento e ventilazione
- Uso di fiamma (cucine, laboratorio)
- Interrati e seminterrati
- Soppalchi e scaffalature
- Deposito di materiali infiammabili e/o esplosivi
- Incendio e certificato prevenzione incendi
- Impianto per la protezione delle scariche atmosferiche e verifiche
- Impianti a pressione (capacità >24 litri)
- Macchine e utensili (libretti di funzionamento e certificazione)
- Sistema di allarme

2. Rischi per la salute

Agenti chimici. Rischi di esposizione connessi all'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:

- ingestione;
- contatto cutaneo;
- inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di:
 - polveri;
 - fumi;
 - nebbie;
 - gas;
 - vapori.

Agenti fisici. Rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l'organismo umano:

- rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di funzionamento) con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro;
- vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta;
- radiazioni ionizzanti e non (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse, ecc.);
- microclima (carenze nella climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla temperatura, umidità relativa, ventilazione, calore radiante, condizionamento);
- illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro in relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.; non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali).

Agenti biologici. Rischi connessi con l'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell'ambiente a seguito di:

- emissione involontaria (impianto condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.);
- emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.);
- trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di impiego per ricerca sperimentale in 'vitro' o in 'vivo' o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie);
- contatto con persone o animali affetti da malattie infettive.

3. Rischi trasversali

Organizzazione del lavoro

- processi di lavoro usuranti: es. lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno;
- manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza;
- movimentazione manuale dei carichi;
- lavoro ai VDT (es. data entry).

Fattori psicologici

- intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro;
- carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità;
- complessità delle mansioni e carenza di controllo;
- reattività anomala a condizioni di emergenza.

Fattori ergonomici

- ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro.

Condizioni di lavoro difficili

- lavoro con animali;
- lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale;
- condizioni climatiche esasperate;
- lavoro in acqua: in superficie (es. piattaforme) e in immersione.

PROCEDURE

Le procedure sono la razionalizzazione di fasi operative di una determinata attività, utili per definire compiti e responsabilità e anche per gestire attività critiche e interferenze.

Una procedura per definirsi tale deve :

- Essere in formato cartaceo;
- Essere stilata con un linguaggio comprensibile per coloro ai quali è rivolta;
- Possedere la data di autorizzazione ;
- Essere illustrata a chi la deve applicare;
- Essere corredata da lista di distribuzione (elenco delle persone a cui è indirizzata);
- Essere firmata da chi l'ha redatta e autorizzata;
- Prevedere le modalità di distribuzione o il luogo di affissione, conservazione/archiviazione e aggiornamento.

Un elenco non esaustivo di alcune procedure opportune è il seguente:

- Procedura “Prevenzione trasmissione malattie ematiche” nelle cassette di Pronto Soccorso;
- Procedure “Emergenze” previste nel Piano di Emergenza;
- Procedura “Infortuni”; Procedura “Acquisti”; Procedura “Appalti”;
- Procedura “Smaltimento rifiuti”;
- Procedure - Regolamenti “Laboratori – uso struttura, macchine, impianti e DPI”;
- Procedure “Gestione progetto alternanza Scuola-Lavoro”;
- Procedure “Lavoratrici Madri”.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Dal punto di vista legislativo, il D. Lgs 81/08 all’art. 2 ha definito il lavoratore quale persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del codice civile; *il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione*; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n.266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al D. Lgs 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il decreto 81/08 fa discendere particolari obblighi. I lavoratori devono essere adeguatamente informati, formati ed addestrati art. 36, 37 del D. Lgs 81/08.

La formazione deve essere oggetto di programmazione e aggiornamento periodico, e deve avvenire:

- all'assunzione;
- al cambio mansione o qualora cambino i rischi per la salute e la sicurezza presenti in ambiente di lavoro (art. 37, c. 4, D. Lgs 81/08).

I bisogni formativi sono connessi all'esigenza di apprendere lo svolgimento corretto della mansione assegnata, ma anche di saper adottare comportamenti adeguati in tutte le situazioni critiche (es. rilascio di sostanze nocive in laboratorio) che potrebbero verificarsi nel corso dell'attività di lavoro, nonché le azioni da attuare per contenere eventuali incendi o altri tipi di eventi. La informazione dei lavoratori va effettuata durante l'orario di lavoro e non deve comunque comportare oneri economici per i lavoratori. In allegato B, C, D ed E vengono riportati alcuni esempi di piani formativi per allievi e tutor di istituti ad indirizzo tecnico-professionale, per docenti che operano in aula e in laboratori/uffici, per i collaboratori scolastici.

Si definiscono inoltre altri obblighi :

Ordine scuola	Equiparazione degli studenti a lavoratori	Obblighi derivanti dalle norme di Sicurezza	Nota
1. Nidi	NO	Prove di evacuazione	Il DM 10.03.98 le prevede per tutte le scuole indistintamente. Vedi sopra
2. Scuole Infanzia	NO	Prove di evacuazione	
3. Scuola primaria di primo grado	SI nei laboratori	Informazioni sulla gestione delle Emergenze e sull'utilizzo della struttura. Prove di evacuazione	Solo se l'uso dei laboratori è presente in modo specifico nei programmi, come indicato dall'art. 2 DM 382/98
4. Scuola secondaria di primo grado	SI nei laboratori	Informazioni sulla gestione delle Emergenze e sull'utilizzo della struttura. Prove di evacuazione	Solo se l'uso dei laboratori è presente in modo specifico nei programmi, come indicato dall'art. 2 DM 382/98
5 Scuola secondaria di secondo grado	SI nei laboratori e in alternanza scuola-lavoro	Informazioni sulla gestione delle Emergenze e sull'utilizzo della struttura. Prove di evacuazione. Informazioni sul sistema prevenzionistico 626. Formazione specifica Laboratori. Formazione specifica Alternanza scuola-lavoro.	L'equiparazione estende gli obblighi derivanti dagli artt. 36 e 37 del DLgs. 81/08
6 Università	SI nei laboratori e in Alternanza scuola - lavoro	Informazioni sulla gestione delle Emergenze e sull'utilizzo della struttura. Prove di evacuazione. Informazioni sul sistema prevenzionistico 626. Formazione specifica sui Laboratori. Formazione specifica per l'Alternanza scuola-lavoro	L'equiparazione estende gli obblighi derivanti dagli artt. 36 e 37 del DLgs. 81/08

INFORMAZIONE E FORMAZIONE STUDENTI

MODALITÀ E DURATA

E' opportuno richiamare i Dirigenti scolastici all'obbligo di richiedere e di verificare che l'Azienda ospitante fornisca agli studenti – lavoratori in alternanza Scuola-Lavoro il dovuto addestramento, la fornitura di DPI, la formazione sulle procedure di emergenza, ecc.

QUANDO	OBBLIGO	DURATA	NOTE
ACCOGLIENZA	Informazione	//	
LABORATORI	Formazione specifica per ogni laboratorio	Da 1 a 4 ore secondo la tipologia di laboratorio *	* Aggiornamenti annuali in relazione alle diverse esperienze di laboratorio effettuate
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO	Formazione base 81/08	Scuola: 4 ore Azienda: X ore *	* secondo gli accordi locali (Organismi Paritetici)

PERSONALE IN SOSTITUZIONE

L'arrivo di personale in sostituzione, anche per un solo giorno, deve prevedere un'accoglienza all'interno della scuola da parte di un preposto⁷ che gli fornisca le informazioni fondamentali sulla gestione della emergenza (consegna dell'estratto del piano di emergenza).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DPI PER STUDENTI

La scuola deve provvedere, sulla base della valutazione dei rischi, a fornire agli studenti i DPI necessari allo svolgimento delle attività nei laboratori.

Naturalmente l'uso dei DPI è necessario nel caso in cui non sia stato possibile evitare i rischi e ne permangano di residui, per i quali l'uso dei DPI sia l'unica misura di protezione.

⁷ "preposto" = persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti delle deleghe conferite, sovrintende alla attività lavorativa assicurando l'applicazione delle direttive ricevute. Nella scuola rivestono la funzione di "preposto" i DSGA nei confronti del personale ATA, i docenti nei confronti dei propri studenti e i responsabili di plesso e/o sezione staccata con specifica delega

Nella individuazione delle misure di prevenzione andranno attuate con priorità quelle collettive o quelle che eliminano alla fonte i rischi (D. Lgs.81/08, art. 15, comma 1 l, lettere e) ed i).

In particolare alcuni DPI, ad esempio otoprotettori (protezione dell'udito per attività con Leq superiore a 85 dBA) e guanti in lattice, devono essere considerati strettamente individuali, devono essere sempre disponibili per tutti, utilizzati e poi gettati.

Per altri DPI, necessari per lavorazioni specifiche, ad esempio guanti, grembiuli in crosta e maschere per la saldatura, guanti antiacido per esperimenti chimici e altri simili, possono essere in dotazione al laboratorio in un numero almeno sufficiente per una lezione. In tal caso la procedura del loro uso nei laboratori deve prevederne la distribuzione da parte dell'insegnante all'inizio della lezione ed il loro ritiro al termine, per consentire una corretta conservazione, per evitare smarrimenti e soprattutto per garantirne la pulizia e la eventuale sostituzione. In questi casi, la garanzia dell'uso individuale deve anche prevedere che detti DPI vengano indossati sopra ad altri, ad esempio guanti di protezione sopra a guanti in lattice. Esistono infine dei DPI, quali ad esempio gli occhiali con protezioni laterali utilizzati in laboratorio di chimica, per i quali la scuola, se non in grado di prevedere una distribuzione individuale, deve garantire la corretta igiene, provvedendo al lavaggio degli stessi. Il numero deve consentire una pulizia a rotazione affinché ad ogni lezione vengano forniti agli studenti occhiali puliti. Il camice, usato per proteggere i vestiti nei laboratori, è da considerare un indumento di lavoro e non un DPI, pertanto è di pertinenza dello studente.

LETTERA PER ENTI LOCALI

In allegato H, a titolo esemplificativo, è presente un fac-simile di lettera utile al Dirigente Scolastico per demandare al proprietario dell'edificio gli obblighi strutturali di propria pertinenza previsti dal D.Lgs 81/08, art. 18, comma 3.

Il D.Lgs. n°81/08, art. 18, comma 3 definisce gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente nel modo seguente: "Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche e educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico".

LETTERA PER LAVORI IN APPALTO

Si allega (ALLEGATO G) a titolo esemplificativo un fac-simile di lettera, utile al Dirigente Scolastico per la gestione del coordinamento dei lavori in appalto con le imprese appaltatrici, così come previsto dal D. Lgs 81/08⁸, art.26, comma 3.

La lettera riassume gli obblighi reciproci relativamente alle informazioni per il corretto coordinamento tra l'attività scolastica e lo svolgimento dei lavori dell'impresa appaltatrice.

Quando l'oggetto dell'appalto riguarda la struttura, questo è gestito direttamente dell'Ente Proprietario, in particolare per quanto concerne i punti 1,2,3 della lettera fac-simile:

- dichiarazione requisiti tecnico professionali dell'impresa;
- schema organizzazione del sistema prevenzionistico;
- dichiarazione dell'avvenuta formazione specifica prevista del D.Lgs.81/08 (art. 37) riguardante la sicurezza dei lavoratori incaricati dell'esecuzione dei lavori.

E' altresì importante che le modalità di esecuzione dei lavori siano messe a conoscenza del Dirigente Scolastico e con lui concordate (punti 4, 5, 6 della lettera fac-simile).

⁸ D.Lgs. n°81/08, art. 26 contempla il Contratto di appalto o contratto d'opera nel modo seguente:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze: Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

SICUREZZA NELLE SCUOLE: LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il patrimonio edilizio adibito ad attività di istruzione di ogni ordine e grado comprende molti plessi scolastici che, essendo costituiti da fabbricati vetusti o progettati per altre destinazioni d'uso, necessitano di interventi anche consistenti per essere adeguati alle disposizioni in materia di sicurezza.

Gli attori protagonisti della sicurezza nelle strutture scolastiche sono i dirigenti scolastici (vale a dire presidi e direttori didattici), individuati come “datori di lavoro” dal Decreto del Ministro dell'Istruzione 21 giugno 1996, n. 292, e gli Enti locali (Comuni e Province) il cui ruolo in ordine alla fornitura dei locali da adibire ad uso scolastico ed agli obblighi manutentivi degli stessi, è regolato dalla Legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Le disposizioni legislative appena citate distinguono in modo chiaro, almeno in teoria, le attribuzioni ricadenti sui singoli soggetti: il capo dell'istituto è responsabile delle misure di sicurezza antincendio di tipo “gestionale” mentre rimane all'Ente locale la competenza degli interventi di manutenzione (non importa se ordinaria o straordinaria) finalizzata alla “messa a norma” degli edifici. In tal modo si individua come componente fondamentale dell'azione preventiva non soltanto il progettista e l'organo di controllo ma anche il titolare dell'attività che ha il dovere e la responsabilità diretta di gestire la struttura anche sotto l'aspetto della sicurezza (nota paragrafo precedente). Tralasciando le problematiche inerenti le misure di tipo strutturale ed impiantistico, meritano una riflessione gli adempimenti gestionali che svolgono un ruolo rilevante nella strategia della sicurezza dei lavoratori in quanto integrano le misure di prevenzione e protezione al fine di mitigare il rischio correlato alle emergenze.

Ai datori di lavoro (dirigenti scolastici) compete, oltre all'adempimento inerente la valutazione dei rischi connessi con l'attività e l'elaborazione del relativo documento, la predisposizione del piano di emergenza nonché l'attività di formazione ed informazione del personale e degli alunni in funzione degli specifici incarichi e responsabilità.

Le situazioni di emergenza da considerare possono essere svariate, anche in funzione delle specifiche caratteristiche dell'istituto scolastico, tuttavia quelle generali, comunque presenti, sono riconducibili ai seguenti eventi: incendio, terremoto, attentato e cedimento strutturale.

Qualsiasi pianificazione dell'emergenza non può prescindere dal prendere in considerazione la diversa risposta all'emergenza che il personale scolastico e gli alunni sono in grado di poter dare.

E' quindi importante che in tutte le fasi siano tenuti presenti in particolare i rischi a cui possono essere esposte le persone a causa della loro disabilità nonché le esigenze specifiche di tali persone nella pianificazione delle procedure di evacuazione.

Per quanto attiene l'aspetto della sicurezza antincendio, i diversi adempimenti sono stati definiti e regolamentati dal Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 inerente "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" emanato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 626/1994 proprio per fornire ai datori di lavoro riferimenti precisi per poter verificare, organizzare e gestire la sicurezza antincendio nell'ambito della propria realtà lavorativa.

Il documento relativo alla valutazione dei rischi, richiamato all'art. 3 del D.M. 382/1998, deve prevedere una sezione specifica relativa al rischio di incendio che può essere redatta secondo i criteri indicati nell'allegato I al D.M. 10 marzo 1998. All'esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve programmare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un apposito piano di emergenza.

La pianificazione dell'emergenza è lo strumento che permette di compensare i cosiddetti rischi residui, cioè quella parte del rischio che, pur evidenziato nel documento di valutazione, non può essere eliminato attraverso l'adozione di misure di prevenzione. Poiché infatti il rischio zero non esiste, è consequenziale che anche le disposizioni legislative vigenti impongano di codificare in un apposito documento una serie organizzata di azioni e di comportamenti da tenere in caso di emergenza che, se ben programmate e verificate, costituiscono il naturale completamento dei provvedimenti strutturali ed impiantistici specificamente attuati nell'attività esaminata.

Il piano di emergenza costituisce quindi strumento basilare che individua uno schema organizzativo che definisce i compiti da svolgere in funzione delle varie ipotesi di emergenza.

Nel "piano di emergenza" quindi sono individuate procedure e protocolli operativi per la corretta gestione degli eventi incidentali che potrebbero verificarsi. In tale documento sono contenute quelle informazioni chiave che servono per mettere in atto i primi comportamenti e le prime manovre permettendo di raggiungere, nel più breve tempo possibile, i seguenti principali obiettivi: Salvaguardia ed evacuazione delle persone;

Messa in sicurezza degli impianti; Compartimentazione e confinamento dell'incendio; Protezione dei beni e delle attrezzature; Controllo ed estinzione dell'incendio.

Infatti qualunque siano le tipologie e le dimensioni delle attività, l'aspetto che avrà grande influenza sull'evoluzione dell'evento-emergenza è quello relativo a come sono stati affrontati i primi momenti e quali operazioni sono state intraprese in attesa dell'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco.

A proposito di vigili del fuoco, le attuali disposizioni non prevedono che i Comandi provinciali si esprimano in fase preventiva in merito ai piani di emergenza, tuttavia è auspicabile che si giunga ad una qualche forma di collaborazione sia nella stesura della programmazione degli interventi da eseguire in caso di incendio che nell'assi-

stenza durante le prove di evacuazione.

Naturalmente il piano di emergenza deve essere concepito per funzionare nelle condizioni più sfavorevoli (ora, giorno, affollamento, ecc.) che possono ragionevolmente prevedersi.

La conoscenza approfondita dell'ambiente scolastico (ad esempio numero di piani ed aule per piano) con allegate piante e planimetrie in cui siano indicate modifiche di destinazioni d'uso, spostamento di muri, chiusura di porte, luoghi in cui si possono verificare le situazioni di pericolo (laboratori, palestre, biblioteche, magazzini, centrali termiche, ecc.), le strutture e gli impianti di sicurezza (scale ed uscite di sicurezza, estintori, idranti, ecc.), i luoghi sicuri o aree protette in cui possono trovare rifugio gli occupanti della scuola nonché nel dettaglio, e per ogni piano, il numero di docenti, allievi e personale non docente (magari individuando anche la fascia oraria di massima presenza delle persone nell'edificio) e una approfondita analisi dei rischi sono il presupposto fondamentale per costruire un buon piano di emergenza.

Inoltre è opportuno precisare che un piano di emergenza prima di essere definitivamente adottato deve essere sottoposto ad una "analisi di congruità" che ne accerti l'effettiva capacità di applicazione in tutte le situazioni valutate. Esso deve concretamente tradursi per le singole persone, in norme di comportamento costituite da poche e chiare istruzioni, di semplice attuazione e tali, quindi, da non lasciare spazio a dubbi od interpretazioni.

Nell'ambito delle procedure di emergenza assume particolare rilevanza il piano di evacuazione, che potremo considerare una sorta di piano nel piano che esplicita con gli opportuni dettagli tutte le misure adottate (in fase preventiva e di progetto) e tutti i comportamenti da attuare (in fase di emergenza) per garantire il completo e sicuro sfollamento delle persone minacciate.

Numerose esperienze hanno dimostrato quanto sia complesso attuare in modo estemporaneo una pronta evacuazione di diverse centinaia di persone, agitate e spaventate, in modo rapido e ordinato. In sintesi il piano di evacuazione, deve specificare nel dettaglio chi fa e che cosa, seguendo una certa logicità di azioni nel tempo.

Il Capo d'Istituto deve identificare alcuni compiti da assegnare al personale docente e non. Per ogni compito sarà necessario individuare almeno 2 responsabili, in modo da garantire una continuità della loro presenza:

- Responsabile all'emanazione dell'ordine di evacuazione (normalmente Capo di Istituto e, come sostituto, il Vicario) che, al verificarsi di una situazione di emergenza, assume il coordinamento delle operazioni di evacuazione e di primo soccorso;
- Personale incaricato della diffusione dell'ordine di evacuazione;
- Personale di piano o di settore responsabile del controllo del regolare completamento delle operazioni di evacuazione;
- Personale incaricato di effettuare le chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco, alle

Forze dell'Ordine, al Pronto Soccorso e ad ogni altro organismo ritenuto necessario;

- Personale incaricato dell'interruzione della erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'alimentazione della centrale termica;

- Personale incaricato dell'uso e del controllo periodico dell'efficienza di estintori e idranti;

- Personale addetto al controllo quotidiano della praticabilità delle uscite di sicurezza e dei percorsi per raggiungerle.

La diffusione dell'ordine di evacuazione, in caso di situazione di grave pericolo, che richieda l'abbandono immediato dei locali, potrà essere data da chiunque responsabilmente per primo venga a conoscenza dell'evento. E' opportuno, non essendo il personale scolastico particolarmente addestrato alla sicurezza, definire a priori in quali casi consentire la diramazione dell'allarme senza ricorrere immediatamente al Capo dell'Istituto.

Come indicato nel documento il Responsabile della scuola in caso di emergenza coordina le operazioni di evacuazione, ma è aiutato in questo dal Nucleo Operativo.

Il Nucleo Operativo, costituisce la prima commissione tecnica d'emergenza, si attiva presso l'Ufficio della direzione didattica ed è normalmente composto da due insegnanti più il Responsabile didattico.

Ha il compito di:

- attivare tutte le risorse esterne (Vigili del Fuoco, forze di Polizia,...) per fronteggiare l'emergenza; verificare che le operazioni di evacuazione siano eseguite in modo idoneo e "che nessuna persona sia rimasta in zona pericolo";

- entrare in possesso, ad evacuazione effettuata e nel più breve tempo possibile, dei rapporti di evacuazione compilati dagli insegnanti di ciascuna classe;

- mettersi a disposizione delle "autorità competenti in materia";

- decidere, in coordinamento con le Autorità statali e con comunicazione del Responsabile didattico, l'eventuale cessazione dello stato di emergenza.

E' quindi di estrema importanza che in ogni struttura scolastica si provveda alla stesura accurata del piano di evacuazione prevedendo anche l'affissione ai piani di planimetrie con l'indicazione delle aule, dei percorsi di esodo, delle scale protette e/o a prova di fumo, dei pulsanti di allarme, degli estintori e degli idranti.

Soltanto una buona conoscenza ed una discreta familiarità con le procedure di emergenza consentirà al personale di agire con calma e consapevolezza.

Tuttavia una procedura, per quanto sia scritta con precisione e semplicità, rischia di risultare completamente inefficace se le persone che devono metterla in atto non si addestrano periodicamente.

Di qui l'importanza delle prove di evacuazione che già il D.M. 26 agosto 1992 prevedeva di dover effettuare almeno due volte nel corso dell'anno scolastico e che sarebbe opportuno fossero accompagnate da riunioni di addestramento e di allena-

mento all'uso dei mezzi antincendio, dei dispositivi di allarme e dei sistemi di comunicazione in situazioni di emergenza.

La ripetizione della procedura di evacuazione fa acquisire a chi la compie dimestichezza e sicurezza e, in caso di pericolo reale, aumenta le probabilità di successo consentendo di:

- essere preparati a situazioni di pericolo; Stimolare la fiducia in se stessi;
- indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti razionali e corretti;
- controllare la propria emozionalità e saper reagire all'eccitazione collettiva.

In altre parole se il sistema è preparato e organizzato per far fronte ai pericoli, si riducono i rischi indotti da una situazione di pericolo e sono facilitate le operazioni di allontanamento dei presenti. Dove vi sono vie di esodo alternative, la simulazione può basarsi sul presupposto che una di esse non possa essere utilizzata a causa di un incendio.

L'esercitazione deve essere condotta nella maniera più realistica possibile, senza tuttavia mettere in pericolo i partecipanti ed i presenti. Essa ha inizio dal momento in cui viene fatto scattare l'allarme e si conclude una volta raggiunto il punto di raccolta e fatto l'appello dei partecipanti.

Ogni esercitazione deve prevedere una successiva fase di verifica dei risultati enucleando le osservazioni utili ad eventuali ulteriori aggiornamenti delle procedure d'emergenza, della situazione impiantistica e/o della formazione del personale. La verifica permette anche un miglioramento continuo delle modalità di effettuazione delle esercitazioni.

Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:

- una simulazione abbia rivelato serie carenze e dopo che siano stati presi i necessari provvedimenti;
- si sia verificato un incremento del numero degli occupanti;
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

Le esercitazioni e l'addestramento sono quindi il "collante" che tiene insieme il complesso sistema di gestione dell'emergenza. Senza l'aggiornamento continuo e la messa in pratica periodica, anche il piano più semplice e le procedure meglio organizzate rischiano di non avere la giusta efficacia.

Lo scopo dell'aggiornamento è quello di raffinare continuamente la qualità delle procedure per disporre di strumenti sempre più efficaci ed adeguati alla realtà dell'istituto scolastico. Non si può pretendere che fin dalla prima stesura il piano di emergenza sia un documento perfetto e completo. Inizialmente il piano conterrà alcune imprecisioni e sarà piuttosto "generale".

Poi, man mano, sarà integrato con le parti che vengono sviluppate e approfondite.

E' bene però che la fase di prima sperimentazione sia il più possibile limitata nel tempo. In conclusione, occorre mettere in evidenza come, sebbene molte scuole dispongano di un piano di evacuazione (seppure non sempre validato dalle simulazioni periodiche), viceversa gli altri adempimenti gestionali, già previsti dal D.M. 26 agosto 1992 e ribaditi dalla vigente legislazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (verifica e manutenzione dei presidi antincendio, registro dei controlli, formazione e informazione, ecc.), risultano in molti casi trascurati con conseguente aggravio delle situazioni di rischio. Tali carenze non sono più tollerabili sia perché risultano ormai abbondantemente scaduti i termini di adeguamento previsti per gli edifici scolastici esistenti, sia perché la giustificazione economica, spesso invocata comprensibilmente per gli interventi edilizi ed impiantistici, non è in tal caso sostenibile. Si tratta quindi solo di buona volontà e di acquisire la consapevolezza di una nuova cultura della sicurezza, cosa che non dovrebbe risultare difficile proprio nelle strutture deputate alla diffusione della cultura.

Di seguito è esplicitato l'indice tipo di un piano di emergenza della scuola.

PIANO DI EMERGENZA DELLA SCUOLA

A - GENERALITA'

- 1- Identificazione e riferimenti della Scuola
- 2- Caratteristiche generali dell'edificio scolastico
 Planimetria delle aree interne e esterne
- 3- Distribuzione e localizzazione della popolazione scolastica
 Classificazione della Scuola
- 4- Identificazione delle aree ad alta vulnerabilità

B - ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

- 1 - Obiettivi del piano
- 2 - Informazione
- 3 - Classificazione emergenze
- 4 - Localizzazione del Centro di Coordinamento
- 5 - Composizione della Squadra di Emergenza
 Nomina Squadra Prevenzione Incendi

Nomina Squadra Evacuazione -Nomina Squadra Primo Soccorso

C - PROCEDURE DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

- 1 - Compiti della Squadra di Evacuazione per funzione
 - Scheda 1 - Coordinatore dell'Emergenza
 - Scheda 2 - Responsabile Area di Raccolta
 - Scheda 3 - Responsabile chiamata di soccorso
 - Scheda 4 - Responsabile evacuazione classe
 - Scheda 5 - Responsabile di piano
 - Scheda 6 - Studenti - Aprifila - Chiudifila - Soccorso
- 2 - Compiti della Squadra di Prevenzione Incendi
 - Incendio di ridotte proporzioni
 - Incendio di vaste proporzioni
- 3 - Sistema Comunicazione Emergenze
 - Avvisi con campanella
 - Comunicazioni a mezzo altoparlante
 - Comunicazioni telefoniche
- 4 - Enti esterni di Pronto Intervento
- 5 - Chiamate di soccorso
- 6 - Aree di raccolta

**D - NORME DI COMPORTAMENTO IN BASE AL TIPO
DI EMERGENZA E MANSIONE**

- Scheda 1 - Norme per l'evacuazione
- Scheda 2 - Norme per l'incendio
- Scheda 3 - Norme per l'emergenza sismica
- Scheda 4 - Norme per l'emergenza elettrica
- Scheda 5 - Norme per la segnalazione di presenza di un ordigno
- Scheda 6 - Norme per l'emergenza tossica
 - o che comporti il confinamento nella scuola
- Scheda 7 - Norme per l'allagamento
- Scheda 8 - Norme per i genitori

E - PRESIDI ANTINCENDIO

- 1 - Ubicazione, utilizzo e controlli
- 2 - Sostanze estinguenti per tipo di incendio
- 3 - Sostanze estinguenti - Effetti
- 4 - Segnaletica di emergenza

F - REGISTRO DELL'EMERGENZA

- 1 - Registro delle esercitazioni periodiche
- 2 - Registro della formazione e addestramento
- 3 - Registro dei controlli e manutenzioni

G - ALLEGATI

- 1 - modulo di evacuazione
- 2 - modulo area di raccolta
- 3 - modulo foglio informativo sul Piano di Emergenza

TUTELA DELLA SALUTE

RISCHIO BIOLOGICO

L'attività lavorativa nella scuola non è riportata nell'allegato XLIV del D. Lgs 81/08, ove sono esemplificate attività lavorative a rischio biologico.

Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, tuttavia, il pericolo biologico può porsi come potenziale rischio connesso all'assistenza ai bambini in età prescolare potenzialmente infettivi ovvero a possibili contatti con materiali biologici.

La formazione e la sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche, con particolare riguardo all'igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato indumenti e pannolini ai bambini, l'applicazione di corrette procedure di pulizia degli ambienti, l'adozione di idonei DPI e, quando possibile, delle vaccino-profilassi evita di norma il rischio di esposizione ad agenti patogeni.

Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive si ricorda, inoltre, che la normativa regionale⁹ sancisce l'obbligo periodico di controlli igienico sanitari e di sanificazione degli ambienti prevedendone il controllo in capo ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.

RISCHIO CHIMICO

Relativamente all'utilizzo di sostanze pericolose nei laboratori, la prima azione necessaria è provvedere allo smaltimento, ad opera di ditta specializzata, degli agenti cancerogeni e mutageni eventualmente ancora presenti nel reagentario dell'Istituto, anche se non utilizzati per le esperienze, che riportano le seguenti classificazioni: R45 (può provocare il cancro); R49 (può provocare il cancro per inalazione); R40 (possibilità di effetti cancerogeni, prove insufficienti).

La valutazione del rischio chimico deve essere effettuata ogniqualvolta vi sia im-

⁹ L.R. 16 aprile 2007 n. 10, art. 34 e successive modifiche ed integrazioni;

piego di agenti chimici e deve essere riferita alle figure esposte.

Nella scuola ciò accade principalmente in due diverse situazioni:

- a. operazioni di pulizia, in riferimento ai collaboratori scolastici;
- b. esperienze di laboratorio, in riferimento ad insegnanti d'aula e tecnico pratici, assistenti e studenti.

E' consigliabile effettuare la valutazione mediante l'utilizzo di algoritmi (es. Movaris o altri).

Per le operazioni di pulizia l'esperienza diretta da parte dei SPESAL ha evidenziato un rischio moderato, dovuto principalmente al ridotto tempo di impiego giornaliero dei prodotti.

A prescindere dal risultato della valutazione è indispensabile orientarsi verso la sostituzione dei prodotti pericolosi con altri di ridotta nocività.

La valutazione con algoritmo è utilizzabile non solo per le esperienze di laboratorio chimico ma anche per altre esperienze, ad esempio per le lavorazioni meccaniche che comportano esposizione a lubrificanti. Nell'utilizzo dell'algoritmo occorre anche considerare che per insegnanti tecnico pratici e studenti l'esposizione ad agenti chimici non è giornaliera.

Per i laboratori di chimica l'applicazione dell'algoritmo è utile anche per individuare le esercitazioni e le esperienze che fanno uso di sostanze pericolose che possono essere facilmente sostituite.

Si consiglia di procedere ad applicare l'algoritmo partendo dalle esperienze che utilizzano le sostanze più pericolose o la cui durata è maggiormente significativa. Se il risultato della valutazione è di rischio moderato si può ritenere verosimile che anche nelle esperienze "meno pericolose" il rischio sia equivalente.

In generale se dalla valutazione emerge un rischio decisamente superiore al moderato occorre provvedere a sostituire da subito l'esperienza/sostanza con altra meno pericolosa.

La valutazione del rischio chimico deve essere aggiornata in relazione alle nuove esperienze di laboratorio e all'acquisto di nuovi prodotti per le pulizie.

Nel caso di istituti agrari nei quali gli insegnanti tecnico pratici fanno uso di fitofarmaci o similari, la valutazione del rischio chimico normalmente risulta superiore al moderato e quindi sussistono tutti gli obblighi previsti dalle norme.

RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI ANIMATI E INANIMATI

Il D. Lgs 81/08 (Titolo VI e Allegato XXXIII) affronta la valutazione dei rischi

e la programmazione delle misure da adottare ai fini della tutela della salute. Sono importanti anche l'art. 45, comma 1 lettera d, ed il Titolo III in relazione alla scelta delle attrezzature.

Ulteriori strumenti utili ai fini di una progettazione ergonomica dei posti di lavoro sono le seguenti Norme di buona tecnica: UNI EN 1005-2 (uso manuale di oggetti), UNI EN 1005-3 (limiti di forza), UNI EN 1005-4 (posture e movimenti lavorativi), UNI EN ISO 14738 (progettazione dei posti di lavoro), ISO 11226 (posture di lavoro statiche), UNI EN 11228-1-2-3 (MMC).

Il rischio da movimentazione manuale da valutare in ambiente scolastico va riferito a due diverse tipologie di carichi:

- carichi inanimati (MMC = Movimentazione Manuale dei Carichi) => oggetti ed attrezzature di qualsiasi tipo in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Di norma, i soggetti più esposti sono: personale ausiliario, personale di cucina, personale non docente/collaboratori scolastici.

- carichi animati (MMB = Movimentazione Manuale Bambini) => presenza di bambini da 0 a 3 anni negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia; presenza di bambini/ragazzi diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Di norma, i soggetti più esposti sono: insegnanti/educatrici, insegnanti di sostegno e personale ausiliario;

Le due diverse tipologie di rischio richiedono l'utilizzo di differenti metodiche di analisi.

Quella più comunemente utilizzata per valutare il rischio da MMC è la metodica NIOSH (National Institute Organization Safety Health) così come modificata dalla Linee Guida per l'applicazione del D. Lgs 626/94; altre metodiche disponibili sono l'INRS e quella di cui alla UNI EN 1005-2.

Per la valutazione del rischio da MMB non sono disponibili metodiche altrettanto validate e/o sperimentate; un interessante studio sugli asili nido, pubblicato in Atti IV Congresso Nazionale SIE, 1988, 147-154, suggerisce di riprendere l'analisi biomeccanica del carico discale (da cui prende origine lo stesso metodo NIOSH sopra citato) in grado di ben descrivere l'impegno funzionale del rachide durante l'azione di sollevamento dei bambini¹⁰.

In ambiente scolastico la situazione di rischio per l'apparato muscolo-scheletrico deriva dall'entità del "carico", dalla sua autonomia di movimento e dal grado di "collaborazione", dalla frequenza dei sollevamenti, dalla necessità di assumere spesso

¹⁰ Va inoltre citato il recente metodo REBA (Rapid Entire Body Assessment – Hignett, McAtamney su Applied Ergonomics 31-2000) utile, in particolare, nella descrizione di posture disergonomiche assunte durante azioni, per lo più simili a se stesse, indotte da compiti o sottocompiti specifici (es. sollevamento di bambini).

posture incongrue (arredi a misura di bambino), dall'ortostatismo prolungato anche a schiena flessa e dal sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (soprattutto a carico della spalla).

Una situazione di rischio significativo si evidenzia negli asili nido, del resto sussistono convincenti elementi per ritenere che tale condizione di rischio sia presente anche nelle scuole dell'infanzia (in cui, ad esempio, si ricorre sistematicamente alla scelta di allontanare il personale docente in maternità per "lavoro a rischio"). In presenza di tale situazione di rischio l'adozione delle misure di tutela, tra cui la sorveglianza sanitaria mirata, è prevista ed obbligatoria.

Relativamente alle scuole di ordine e grado superiori il rischio può essere considerato per lo più trascurabile, con l'eccezione di ambienti e situazioni particolari in cui va adeguatamente valutato (palestre, laboratori, bambini/ragazzi diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente, ecc.).

Appare infine non trascurabile, in relazione all'entità del rischio, la difficoltà di analizzare in maniera realistica gli infortuni da sforzo che attualmente vengono per lo più gestiti come "malattie" di competenza INPS.

E' auspicabile che il documento di valutazione del rischio, ex D. Lgs 81/08, art. 28 e art. 168, per la parte relativa alla movimentazione carichi contenga la metodica scelta come riferimento, la chiara classificazione del livello di esposizione dei vari addetti e, considerato che i soggetti a ridotta capacità lavorativa in ambiente scolastico costituiscono una quota non indifferente rispetto a tutto il personale impiegato, il piano degli interventi di prevenzione da adottare con i relativi tempi di realizzazione.

RISCHIO DA VIDEOTERMINALI POSTAZIONE DI LAVORO¹¹

Le segreterie scolastiche sono certamente interessate da tale tipologia di rischio per cui le postazioni di lavoro ivi presenti devono essere conformi.

Nelle aule di Informatica già esistenti le postazioni di lavoro ai videotermini - VDT destinate agli studenti possono anche essere non conformi alle prescrizioni minime dell'Allegato XXXIV in base alle seguenti considerazioni:

- le postazioni ai VDT in un'aula di informatica non vengono considerate vere postazioni di lavoro e gli studenti non si considerano "lavoratori" così come definiti nell'art. 173 (più di 20 ore settimanali) in quanto la loro permanenza alle postazioni è

¹¹ Le postazioni di lavoro ai VDT devono essere conformi all'Allegato XXXIV del D.Lgs 81/08 se ad esse sono addetti "lavoratori" così come definiti nell'art. 173 (più di 20 ore settimanali).

di poche ore alla settimana (sempre meno di 20);

- ogni postazione è utilizzata, in genere, da più studenti contemporaneamente (2 o 3) e, quindi, non è possibile pretendere la perfetta ergonomia.

Tuttavia, negli allestimenti di nuove aule di informatica è opportuno e auspicabile che siano rispettate alcune condizioni ergonomiche relative a:

- posizione dei monitor rispetto a superfici o corpi illuminanti (per evitare riflessi);
- altezza dei banchi;
- sedie regolabili in altezza.

RISCHIO RUMORE

L'inquinamento acustico in ambiente scolastico non ha in genere caratteristiche di continuità e di elevata intensità e, quando presente, è attribuibile a fattori esterni (es. localizzazione della scuola in zone urbane particolarmente rumorose) e/o a fattori interni (es. affollamento di aule e/o spazi comuni in rapporto a "esuberanti" comportamenti degli studenti).

Va comunque sottolineato che il rumore in questo contesto non si qualifica come rischio specifico, quanto piuttosto come potenziale rischio aspecifico o generico che, tuttavia, può determinare in talune circostanze condizioni di disagio e possibili effetti negativi sulla salute.

Le condizioni di disagio sono riconducibili al disturbo della comunicazione verbale, con un effetto di distrazione o di "stress" da aumentata richiesta di impegno cognitivo, sia per gli insegnanti che per gli studenti e con limiti sull'apprendimento per questi ultimi, in particolare se di lingua straniera o già affetti da deficit uditivi.

Una buona comunicazione verbale, cioè una condizione in cui l'ascoltatore sia in grado di percepire il 90% delle sillabe ed il 97% delle frasi, richiede che il livello del discorso percepito dall'orecchio sia almeno 10 dB superiore a quello dell'ambiente circostante.

In termini di effetti sulla salute non sembrano trascurabili, per gli insegnanti, i disturbi alle corde vocali che sembrano manifestarsi con significativa frequenza indotti da un uso continuo e, in caso di sovraccarico acustico, forzato della propria voce.

La rumorosità nella scuola è quindi da collegare allo scarso isolamento nei confronti dell'esterno e a fenomeni di riverbero, aspetti già considerati nel D.M. 12 dicembre 1975 sull'edilizia scolastica, che rimandava alla circolare n. 1769/66 del Ministero del Lavoro.

Il decreto prende in considerazione la problematica del rumore fin dall'atto di insediamento dell'edificio scolastico nel contesto urbano. Infatti proprio al punto 1.1.4

della norma è riportato chiaramente che “la scuola dovrà essere ubicata lontana da strade di grande traffico, da strade ferrate, da aeroporti con intenso traffico, da industrie rumorose ...”.

Un intero capitolo è dedicato alle condizioni acustiche della scuola sia per quanto attiene al livello di isolamento sonoro tra ambienti dedicati ad attività didattiche ed ambienti destinati ad altra attività, ad esempio i laboratori, sia in riferimento al riverbero ed ai livelli di assorbimento acustico delle strutture. Indica, inoltre, i limiti: rumore di fondo ad aula vuota < 35 dBA, tempo di riverbero < 1 secondo.

E' del tutto evidente che le indicazioni ed i parametri indicati dal Decreto in termini di isolamento e tempi di riverbero devono essere presidiati e garantiti già in fase di progettazione e realizzazione di nuovi edifici scolastici o loro significative ristrutturazioni, mentre, sull'esistente si richiama l'obbligo del Datore di Lavoro di valutare il rischio (D. Lgs. 81/08, capo II art.190).

A tale riguardo si ritiene che nelle scuole, sulla base delle esperienze disponibili, difficilmente viene superato il livello personale di esposizione quotidiana o settimanale di 80 dBA nelle otto ore, per cui è ragionevole procedere all'autocertificazione.

Solo nelle rare occasioni in cui è presumibile che il limite precedentemente indicato venga superato è necessario procedere ad una misura del rumore.

In ogni caso si richiama l'importanza di una riflessione da parte dell'organizzazione scolastica circa interventi di carattere organizzativo di mitigazione, qualora necessari, che possano incidere sui livelli sonori e quindi sul riverbero, quali ad esempio la riduzione dell'affollamento e della congestione degli spazi, in particolare di quelli ad uso collettivo.

RISCHIO FUMO

Nelle scuole è vietato fumare in qualsiasi locale e non deve essere previsto alcun locale fumatori ai sensi dell'art. 51 della Legge 16.01.03, n.3.

Il fumo è definito dall'Associazione Internazionale per la Ricerca contro il Cancro - IARC un cancerogeno certo. Il Consiglio d'Istituto può deliberare nel Regolamento Scolastico l'estensione del divieto di fumare anche nei cortili esterni (normalmente per motivi educativi).

Il Dirigente scolastico deve nominare e formare gli agenti accertatori i cui nominativi devono essere riportati nella segnaletica prevista dal Decreto suddetto, affissa nei locali.

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

L'articolo 28, comma 1 del Testo Unico obbliga chiaramente il datore di lavoro a valutare il rischio stress lavoro correlato superando le incertezze che poneva già il decreto legislativo 626/94, art. 4, c. 1, che obbligava "... il datore di lavoro alla valutazione dei rischi...per la sicurezza della salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari..".

Il Testo Unico infatti, dopo la sentenza della Corte Di Giustizia Europea del 2001 e l'accordo Europeo dell'ottobre 2004 sul lavoro stress correlato (stress work related), sancisce "l'obbligo non delegabile" da parte del datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi che minano la salute e la sicurezza dei lavoratori "...ivi compresi quelli stress-lavoro correlato".

Il D.L.gs. 106/2009 aggiunge, al succitato art. 28, il comma 1 bis sulla base del quale "La valutazione dello stress lavoro correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6, comma 8, lett. M quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1 agosto 2010".

Tutte le indagini fin qui condotte concordano sul fatto che la scuola rappresenta uno degli ambienti di lavoro più soggetti a vari stressors che, per la relazione prolungata ed intensiva con gli alunni, interessano la dirigenza scolastica, il corpo insegnanti e non ultimo la famiglia degli alunni stessi.

Una disamina sommaria dei fattori che possono avere un ruolo nella dinamica del rischio psico- sociale sono quindi le condizioni ambientali di lavoro, i fattori fisici come il microclima, la rumorosità, la luminosità, la temperatura, la sicurezza degli edifici e degli impianti, ma anche l'organizzazione del lavoro come l'orario di lavoro, la numerosità delle classi, l'interfaccia con la sfera genitoriale, il rapporto con "bambini difficili" (riferito a situazioni di degrado socio- economico).

Tutti questi fattori sono responsabili, uniti ad una recettività dell'individuo, di un disagio lavorativo definibile come "stress" molto diffuso in ambiente scolastico.

Nonostante sia stata accertata l'importanza del rischio psicosociale nella genesi del benessere dell'individuo, non esistono ancora metodi condivisi che consentono di misurarlo e di porre in essere delle misure di prevenzione nei confronti di quello che è anche definito come 4° rischio.

La natura di questo rischio mal si presta a classificazioni, misurazioni, linee guida riconosciute come standard definitivi.

Per tale motivazione possiamo solo fornire dei riferimenti bibliografici che ormai sono riconosciuti diffusamente autorevoli. Rientra fra questi una recente pubblicazione riportata sul sito ISPESL dal titolo "La valutazione dei fattori psicosociali" che costituisce la versione italiana del Job Content Questionnaire di R.A.Karasek¹², dove le

caratteristiche culturali ed organizzative del lavoro acquistano crescente significatività per la percezione e l'interpretazione del rischio psicosociale da parte dell'individuo. La pubblicazione parte da un lavoro dello stesso autore citato nel titolo che ha dato vita una vera e propria corrente culturale molto autorevole in ambito di psicologia del lavoro.

Prendendo spunto, inoltre, da un'esperienza di lavoro in ambiente scolastico della Workplace Health Promotion – WHP, anch'essa ripresa dall'ISPESL, dal titolo “Benessere organizzativo: indagine conoscitiva fra gli insegnanti di alcune scuole Lombarde”¹³ si legge “... l'insegnante viene troppo spesso a trovarsi nell'immediato bisogno di non perdere autorità, identità ed autostima di fronte alla necessità di dover affrontare difficoltà ambientali e relazionali percepite... come problematiche di “sopravvivenza” personale, piuttosto che metodi didattici e comunicativi sulla classe”.

Accertato che la scuola è un ambiente di lavoro “a rischio” e volendo indicare una prima linea di prevenzione del rischio psicosociale, non si può che partire dalla formula $R = P \times D$ (dove R = Rischio che è in relazione diretta alla probabilità di accadimento dell'evento e gravità del danno atteso) cui possiamo aggiungere il fattore K , inversamente proporzionale al rischio.

Il risultato finale è $R = P \times D / K$ dove la lettera K si traduce in iniziative di informazione, formazione, partecipazione, confronto, in grado di abbassare il coefficiente di rischio stesso.

Tale linea di prevenzione, specie con la partecipazione attiva del personale docente alla organizzazione dei temi e del dibattito in un ambiente acculturato come la scuola, rappresenta non solo un rimedio intuitivamente efficace, motivante e generatore di stimoli positivi ma anche il piano di misure preventive da porre in essere, intese come sforzo evolutivo e continuo in grado di eliminare o diminuire l'insorgenza di rischi che attentano alla salute dei lavoratori sul posto di lavoro nella scuola.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La presenza del medico competente è obbligatoria solo nei casi in cui vi sia necessità di sorveglianza sanitaria per i lavoratori, necessità che scatta qualora dalla valutazione emerga l'esposizione a determinati rischi.

¹² Baldasseroni A, Camerino D, Cenni P, Cesana G.C., Fattorini E, Ferrario M., Mariani M, Tartaglia R. Dossier Rischi Psicosociali in <http://www.Ispesl.it/informazione/karasek.htm>

¹³ V. Tripeni, Benessere organizzativo: indagine conoscitiva tra gli insegnanti di alcune scuole lombarde. Fogli d'informazione ISPESL 2007,3,139-144.

Bisogna rilevare però che la presenza di un rischio non definisce automaticamente l'obbligo di sorveglianza sanitaria e quindi la nomina del medico competente, ma deve essere valutato il grado di tale rischio (gravità, esposizione, tempo, etc.).

Citando alcuni esempi, si ravvisa l'obbligo di nominare il medico competente quando si valuti la presenza di lavoratori esposti per almeno 20 ore settimanali a videoterminali, oppure lavoratori soggetti a determinati livelli di movimentazione manuale di carichi, oppure ancora esposizione ad agenti chimici a livelli ritenuti superiori ad un rischio basso.

Pertanto anche nella scuola, come in tutti gli ambienti di lavoro, la nomina del medico competente è subordinata ai risultati della valutazione dei rischi. Eventuali generalizzazioni possono avere solo un valore puramente indicativo.

Teoricamente i rischi che più frequentemente si potrebbero incontrare in ambito scolastico e che potrebbero richiedere l'avvio di una sorveglianza sanitaria si possono così riassumere.

1) Movimentazione manuale dei carichi: vi potrebbero essere esposti gli addetti alla pulizia o alla cucina, ma anche gli educatori degli asili nido.

2) Esposizione a VDT: potrebbero essere esposti a questo rischio figure amministrative, docenti e studenti che utilizzano laboratori di informatica.

3) Rischio chimico: possibili esposti potrebbero essere personale docente e tecnico, studenti che frequentano laboratori in cui si utilizzano agenti chimici, personale che per qualsiasi ragione è esposto ad agenti chimici.

E' evidente che nei laboratori scolastici l'intento sarà quello di mantenere al minimo il rischio (rischio chimico basso) adottando le adeguate misure preventive e quindi di non avere alcuna necessità di sorveglianza sanitaria.

Pertanto si avranno obblighi generali informativi, formativi, di sicurezza, ma non di nomina del medico competente.

4) Rischio rumore: ipoteticamente in laboratori in cui si utilizzano attrezzature e macchine rumorose vi possono essere dipendenti o studenti esposti a rumore elevato.

5) Rischio biologico: si tratta sempre di rischio occasionale, perché generalmente nelle scuole non si fa uso deliberato di agenti biologici, con l'eventuale eccezione dei laboratori di microbiologia. Nella quasi totalità dei casi non occorre alcuna sorveglianza sanitaria, mentre sarà utile prevedere misure igieniche idonee, e in qualche caso, profilassi vaccinale.

RISCHIO	ESPOSTI	SCUOLA	NOTE
1. BIOLOGICO	Insegnanti Collaboratori scolastici	Nidi Scuole Infanzia	Il pericolo potenziale è considerato in ragione della possibile presenza di agenti scatenanti le malattie infettive.
2. CHIMICO	Collaboratori Scolastici Insegnanti anche tecnico pratici Assistenti Studenti	Tutte Laboratori	Il rischio è considerato nelle operazioni di pulizia con utilizzo di prodotti chimici. Il rischio è considerato nelle esperienze dei diversi laboratori.
3. MMC - MMB Movimentazione carichi inanimati (oggetti) e animati (bambini)	Educatrici Insegnanti Insegnanti di sostegno	Asili nido Scuole dell'infanzia	Il rischio è considerato in ragione della normale movimentazione di bambini, di oggetti ed attrezzature (e di bambini diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente).
	Collaboratori Scolastici Insegnanti di sostegno	Elementari Medie Superiori (Palestre Laboratori)	Il rischio è considerato in ragione di particolari operazioni di movimentazione di oggetti, attrezzature e di bambini - ragazzi diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente.
4. Videoterminali	Personale Segreteria	Tutte	Il rischio riguarda coloro che fanno uso di VDT. La norma deve orientare il Dirigente Scolastico e il Direttore Servizi Generali Amministrativi ad organizzare il lavoro in modo da non superare le 20 ore settimanali.
	Insegnanti Studenti	Laboratori	Il rischio è considerato nell'utilizzo del PC durante le ore di laboratorio. L'utilizzo registrato è inferiore alle 20 ore settimanali.
5. Rumore	Insegnanti Studenti	Tutte	Il rischio è considerato per tutte le situazioni sia di laboratorio che di vita scolastica.
6. Stress lavoro correlato	Insegnanti	Tutte	Il rischio è correlabile sia alle condizioni ambientali di lavoro che di organizzazione del lavoro scolastico.

Inoltre, nella scuola vi possono essere presenti altri rischi, quali ad esempio lo sforzo vocale degli insegnanti o condizioni di stress mentale, che si ritiene debbano essere affrontati dal punto di vista organizzativo e formativo e non solo sanitario.

Si osserva inoltre che la valutazione di tutti i rischi lavorativi per la salute e la sicurezza deve comprendere anche quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”. Ci si riferisce nello specifico soprattutto alla condizione di gravidanza che può rappresentare uno stato incompatibile con l’esposizione ad alcuni rischi lavorativi presenti nella scuola o comunque necessitare di particolari misure preventive. La normativa particolare al riguardo (D.Lgs. 151/01) prevede una valutazione “specifica” dei rischi lavorativi e alcuni divieti di esposizione (movimentazione manuale dei carichi, postura eretta prolungata, esposizione ad agenti biologici e chimici pericolosi per la gravidanza, ...).

E’ il datore di lavoro che, venendo a conoscenza dello stato di gravidanza di una lavoratrice, sulla base della valutazione specifica già effettuata, deve prendere i provvedimenti conseguenti compresa, qualora necessario, la richiesta di interdizione anticipata del lavoro motivata dall’inadeguatezza della condizione lavorativa e dall’impossibilità organizzativa di adeguarla.

Si illustra di seguito un elenco dei rischi la cui valutazione può rendere necessaria la sorveglianza sanitaria.

Esempi di laboratori tecnici per i quali potrebbe, a seguito di valutazione dei rischi, risultare obbligatoria la sorveglianza sanitaria: Ceramica, Tessile, Biologia, Fisica, Odontotecnica, Macchine, Saldatura, Fucina, Aggiustaggio, Elettromeccanica, Automazioni elettroniche, Falegnameria, Fotolitografi, Ottici, Lavorazioni metalli preziosi, Parrucchieri ed estetici, ecc..

Per gli studenti nei laboratori tecnici normalmente non si prendono in considerazione i rischi presenti (contatto con lubrificanti, rumore, polveri, fumi, ecc.) in quanto modesti per tipologia e durata e tali quindi da potersi considerare irrilevanti, sempre che siano adottati tutti i sistemi di prevenzione collettiva (aspirazioni localizzate, ventilazione generale, ecc.).

Per gli insegnanti tecnico pratici esistono alcuni casi per i quali l’obbligo della sorveglianza sanitaria discende dalla valutazione del rischio, come ad esempio:

- Istituti Professionali nei quali si eseguano operazioni di saldatura (rischio inalazione fumi) che non possano definirsi saltuarie;
- Istituti Agrari nei quali si eseguano irrorazioni con fitofarmaci (rischio chimico) e utilizzo macchine agricole (rischio rumore).

Per gli studenti in alternanza Scuola – Lavoro la sorveglianza sanitaria ha diversi riferimenti di inquadramento legislativo:

Il D. Lgs 81/08, all’art. 2 definisce il lavoratore: “(omissis) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della

legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione ... (omissis).

I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi”.

La sorveglianza sanitaria è prevista dall'art. 41 del D. Lgs 81/08.

Relativamente ai provvedimenti da assumere in caso di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Il D.L.gs 106/2009 inserisce nella Sorveglianza Sanitaria anche le visite mediche preassuntive innanzi citate.

La Circolare n. 1 del 5 Gennaio 2000 ad oggetto “lavoro minorile – Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 – Prime direttive applicative” in merito alle lavorazioni vietate recita che “..... in ogni caso per tutte le lavorazioni elencate, l'art. 7 del DLgs 4 agosto 1999, n. 345 al comma 2 prevede la possibilità di derogare ai suddetti divieti per scopi didattici e di formazione professionale.

Detta formazione va svolta sotto la sorveglianza di un formatore competente anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute disposte dalla vigente normativa” (Datore di Lavoro in quanto soggetto abilitato a svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione).

Il *D. Lgs n. 262 del 18 agosto 2000* - Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Il *decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345* sostituisce la legge 17 ottobre 1967, n. 977 e prevede, all' Articolo 7:

1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I.

2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi di-

dattici o di formazione professionale e solo per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolti in ambiente di lavoro di diretta pertinenza del Datore di Lavoro dell'apprendista, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di cui al punto 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo parere dell'Azienda Sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del Datore di Lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

4. omissis

Lo stesso decreto all'articolo 9, in materia di metodologie didattiche e formazione, prevede che: Comma 2 - nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il Datore di Lavoro e i soggetti del sistema formativo che assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa.

Il progetto oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante.

Comma 3 - l'alternanza scuola- lavoro è una modalità didattica, non costituisce rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro.

Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza e alla formazione.

Gli studenti in alternanza Scuola-Lavoro non sono equiparati agli apprendisti ma ai lavoratori ex art. 2 D. Lgs 81/08.

Nel caso in cui lo studente sia inserito in una azienda in cui esistono mansioni a rischio per le quali, in seguito a valutazione, sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria, lo studente, se adibito a dette mansioni, deve essere sottoposto a visita medica.

Di fatto ove l'azienda ospitante abbia il Medico Competente è opportuno che tale visita sia da questi eseguita in quanto egli è a conoscenza della realtà aziendale. Tale sorveglianza è da considerarsi una visita di idoneità alla mansione specifica tesa ad individuare eventuali controindicazioni.

Si consiglia infine che gli studenti in alternanza Scuola-Lavoro non siano adibiti a mansioni a rischio.

PRIMO SOCCORSO

Le Scuole, sulla base della classificazione prevista dal D. M. 388/03¹⁴ ai fini della organizzazione del primo soccorso, sono inserite nelle aziende del gruppo B avendo, generalmente, un numero di dipendenti superiore a 3.

In termini di organizzazione del primo soccorso, le scuole devono garantire:

- le cassette di pronto soccorso, il cui contenuto è previsto nell'allegato 1 "da integrare sulla base dei rischi, delle indicazioni del Medico Competente e del Sistema di Emergenza del Servizio Sanitario Nazionale".

- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.

"Questi contenuti devono essere presenti nel Piano di emergenza – capitolo Piano Pronto Soccorso – Sistema comunicazione"

Il D.Lgs.388/2003 non stabilisce il numero di cassette di pronto soccorso rispetto al numero di lavoratori ma indica solamente che la cassetta di pronto soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro. Ogni Istituto deve avere quindi almeno una cassetta.

Nel caso in cui l'Istituto sia costituito da più sedi, le cassette di pronto soccorso devono essere presenti in tutte le sedi.

Nel caso in cui l'Istituto sia costituito da più edifici distaccati ma nella stessa area, la cassetta di pronto soccorso deve essere almeno una, posta in uno degli edifici, indicativamente in quello in cui si effettuano operazioni a rischio (vedi valutazione dei rischi).

E' altresì evidente che un numero di cassette di pronto soccorso superiore ad una può essere posta in essere dal dirigente scolastico anche a seguito dei risultati della valutazione dei rischi.

Si consiglia di posizionare la cassetta di pronto soccorso vicino ai laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere, alla palestra, al magazzino di prodotti per la pulizia.

Il contenuto della cassetta di pronto soccorso (ALLEGATO I) per i lavoratori è previsto dall'allegato 1 del D.M. 388/2003 integrato con i presidi consigliati dal sistema di emergenza sanitaria del territorio (118).

Per gli studenti sono consigliati dei punti di medicazione a contenuto semplificato, per consentire un rapido ed efficace intervento di soccorso.

E' opportuno che tali punti di medicazione siano in numero congruo in relazione

¹⁴ Il Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003 contiene il Regolamento recante disposizioni sul primo soccorso aziendale; è entrato in vigore il 3 febbraio 2005 ed ha abrogato il Decreto del 1958. Ad esso rimanda il D. Lgs 81/08, art. 45, c. 2.

delle dimensioni della scuola e dislocati nei vari plessi e locali della stessa.

Le Scuole devono nominare gli addetti al primo soccorso che devono essere formati secondo le modalità individuate dall'allegato 4 del decreto stesso.

Nello specifico i requisiti e la formazione degli addetti al pronto soccorso possono così riassumibili:

- corso di 3 moduli da 4 ore ciascuno = totale 12 ore (di cui 8 teoriche e 4 pratiche);
- il modulo di 4 ore di pratica va ripetuto ogni 3 anni;
- la formazione effettuata fino all'entrata in vigore della norma è comunque valida;
- dalla entrata in vigore di essa la formazione può essere fatta solo da personale medico.

Si puntualizza che la responsabilità della formazione dei lavoratori addetti al pronto soccorso è posta in carico a "personale medico" che opera, ove possibile, in collaborazione, con il sistema di emergenza del servizio sanitario regionale (118), garantendone l'efficacia.

La norma sottolinea che è lo stesso medico che può decidere di avvalersi o meno, per la parte pratica, "di personale infermieristico o di altro personale specializzato" che agisce, quindi, sotto la sua diretta responsabilità.

Allo stesso medico compete perciò anche la decisione sul grado di autonomia da affidare a tale personale durante lo svolgimento della parte pratica dei corsi e, quindi, sull'opportunità di essere o meno comunque presente ad essa.

E' importante che le scuole in piena autonomia continuino l'attività di formazione anche con altre realtà (Croci, Volontari, ecc..) per il resto del personale non nominato addetto al Pronto Soccorso e anche per gli studenti nell'ottica di una sensibilizzazione generale.

MICROCLIMA

La valutazione delle condizioni microclimatiche negli ambienti di lavoro scolastici deve considerare il comfort climatico o benessere termico.

Il clima influenza la percezione termica dell'uomo giacché sollecita i suoi meccanismi termoregolatori affinché la temperatura corporea sia mantenuta entro limiti che vanno da 36.8° a 37.4°C.

La percezione del clima però non è determinata solo dai fattori fisici ma anche da elementi soggettivi, dal lavoro svolto, dagli sforzi fisici e dalla stagione. Una situazione climatica può risultare quindi ottimale dal punto di vista dei parametri fisici per

la maggior parte dei lavoratori che occupano lo stesso ambiente, mentre può essere ritenuta inadeguata per una minoranza.

E' possibile comunque determinare standard oggettivi del comfort climatico valutando parametri fisici relativi a temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria.

Se possibile va installato un impianto di condizionamento per garantire adeguata temperatura invernale (20-22° C) ed estiva (25-27° C), umidità relativa vicina al 50% (40-60%), buona ventilazione con velocità dell'aria che non superi 0,15 m/sec. L'impianto di aerazione – condizionamento deve essere dotato di sistema che ne segnali i guasti. Finestre, pareti vetrate devono evitare il soleggiamento eccessivo (con sistemi tipo veneziane).

Vanno evitate le correnti d'aria ponendo in opera guarnizioni antispiffero o modificando il posizionamento delle griglie di immissione/estrazione dell'aria. Vanno evitati gli sbalzi termici derivanti dall'aria estiva troppo fredda prodotta dal malfunzionamento dei condizionatori (la differenza fra temperatura estiva interna dei locali ed esterna non dovrebbe mai superare i 7°C).

LOCALI SEMINTERRATI E INTERRATI

In considerazione della normativa, dei vincoli e delle limitazioni da essa posti in essere e della possibilità di deroga e fatti salvi gli aspetti della sicurezza antincendio e dell'accessibilità, si ritiene di poter accettare la presenza di luoghi di lavoro in piani interrati e seminterrati¹⁵ nei seguenti casi:

Locali interrati: auditori, aule magne, sale per rappresentazioni, proiezione audiovisivi ed altre attività simili collocate in edifici esistenti e in cui vi sia una presenza saltuaria dei lavoratori. Tali locali devono essere serviti da un efficiente impianto di ventilazione o di condizionamento, in modo che siano sempre garantiti un sufficiente ricambio d'aria e adeguati valori dei parametri microclimatici.

In questo caso deve essere valutata attentamente la posizione della presa d'aria, facendo in modo ad esempio che l'aria non sia prelevata in vicinanza a zone di transito o di parcheggio di veicoli a motore.

¹⁵ Inquadramento legislativo del tema:

Il D.Lgs 81/08, art. 65 sancisce il divieto di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei e nello stesso tempo stabilisce possibilità di deroga a tale assunto.

Il DM 18 dicembre 1975 sull'edilizia scolastica stabilisce che possono essere ubicati in piani seminterrati solamente locali di deposito e per la centrale termica o elettrica.

Il DM 26 agosto 1992 sulla prevenzione incendi nell'edilizia scolastica consente di collocare al primo piano interrato fino alla quota di - 7,50 m. spazi per l'informazione e attività parascolastiche quali auditori, aule magne, sale per rappresentazioni.

Locali seminterrati: oltre alle attività consentite nei locali interrati si ritiene che sia accettabile la collocazione in locali seminterrati anche di laboratori di fisica, di informatica ed altre attività simili, a condizione che tali attività vengano effettuate in edifici esistenti, che i lavoratori debbano presenziare in modo non continuativo, che sia garantita una superficie finestrata apribile pari ad 1/8 della superficie pavimentata e che sia garantita una illuminazione naturale rispondente al D.M. 18.12.1975.

A tal proposito si ritiene utile rammentare che “non sono considerati piani seminterrati quelli in cui almeno la metà del perimetro di base sia completamente fuori terra e, per la restante parte, il soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota superiore a m. 1,20 rispetto al terreno circostante misurata sulla linea di stacco dell’edificio”.

In ogni caso non sono collocabili ai piani interrati o seminterrati laboratori in cui si faccia uso di macchine utensili, si debbano effettuare operazioni di saldatura o verniciatura, i laboratori di chimica, ecc.

PREVENZIONE INCENDI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDI AI SENSI DEL D.M. 10.3.98¹⁶

Il primo riferimento legislativo è il DM del 16.02.1982 contenente “Modificazioni del D. M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi” al punto 85 riporta “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti”.

Il DM n. 382 del 29.09.98 contiene il Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. Esso ha lo scopo di dettare criteri di sicurezza antincendio negli edifici scolastici di qualsiasi tipo, ordine e grado, per tutelare l’incolumità delle persone e i beni, contro il rischio di incendio.

Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:

¹⁶ Il tema trova inquadramento legislativo nel:

Decreto Ministeriale del 10/03/1998 (pubblicato sulla G. U. s.o. n° 81 del 07/04/1998); Decreto Ministeriale n° 382 del 29/09/1998 (pubblicato sulla G. U. n° 258 del 04/11/1998).

tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone; *tipo 1:* scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone; *tipo 2:* scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone; *tipo 3:* scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone; *tipo 4:* scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone; *tipo 5:* scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.

Ogni edificio facente parte di un complesso scolastico, purché non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento. Alle scuole di tipo «0» si applicano comunque delle particolari norme di sicurezza previste dal decreto.

Il D.M. del 10.03.98 riguarda i Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Il DM si applica in tutti i luoghi di lavoro, comprese le scuole. Esso determina i criteri per la valutazione dei rischi di incendio ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi.

Nell'art. 2, 4° comma, vengono definite tre classi di rischio:

a) livello di rischio elevato; b) livello di rischio medio; c) livello di rischio basso.

La valutazione dei rischi di incendio può essere redatta dallo stesso estensore della valutazione complessiva dei rischi, nel rispetto degli artt. 31 e 32 del D. Lgs 81/08 qualora sia esterno all'azienda o dell'art. 34 qualora sia il datore di lavoro.

La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione costituiscono parte specifica del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17 comma 1, del D. Lgs. 81/08.

Tutte le scuole hanno l'obbligo di redigerla.

Questa valutazione deve consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari, per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro. Questi provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

Sulla base della Valutazione dei Rischi è possibile classificare il livello di rischio delle scuole in:

- basso, quando vi sono meno di 100 persone presenti, sono presenti sostanze complessivamente a basso tasso di infiammabilità, le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio e, in caso di incendio, la possibilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Secondo il DM 26/08/92 la scuola viene classificata di tipo "0";

- medio, quando vi sono più di 100 persone presenti e quindi come previsto dal

DM 16/02/82 la scuola è soggetta alle visite di prevenzione incendi. La scuola deve essere classificata secondo il DM 26/08/92 in relazione alle presenze effettive;

- elevato, quando vi sono più di 1000 persone presenti o quando l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio. La scuola deve essere classificata secondo il DM 26/08/92 in relazione alle presenze effettive;

In relazione al livello del rischio incendio gli addetti alla prevenzione incendi nominati dal datore di lavoro secondo l'art.18 comma 1 lett.b del D.Lgs.81/08, devono frequentare un corso di formazione della seguente durata: rischio basso ore 4; rischio medio ore 8; rischio elevato ore 16 (all. IX, art. 7 D.M. 10/3/1998)

Piano di emergenza: sia il DM 26/08/92 che il DM 10/03/98 prescrivono che siano prese misure per l'evacuazione in caso di emergenza. All'esito della valutazione del rischio incendio quindi, il Datore di Lavoro deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali, da attuare in caso di incendio, riportandole in un piano di emergenza, elaborato in conformità ai criteri previsti dall'allegato VIII del DM 10/03/98.

In tale piano deve essere prevista l'assistenza alle persone disabili, agli anziani, alle donne in stato di gravidanza, alle persone con arti fratturati e ai bambini.

Informazione scritta sulle misure antincendio: Devono essere predisposti avvisi scritti che riportino le azioni essenziali da attuare in caso di incendio. Tali istruzioni possono essere aggiunte alle planimetrie indicanti le vie di uscita e installate in punti chiaramente visibili.

Ad ogni modo, gli impianti e attrezzature antincendio devono essere controllate e mantenute secondo le norme vigenti (legislative, buona tecnica, UNI, ecc.). Tali interventi devono essere annotati in apposito registro a cura del Datore di Lavoro.

Le informazioni riportate in questo paragrafo sono utili per un primo approccio alla conoscenza delle norme in materia di valutazione del rischio incendio ma la complessità della materia rimanda ad un'attenta lettura delle norme, in particolare il DM 10/03/98.

CASI POSSIBILI

1° caso: la scuola non è soggetta alla sorveglianza diretta dei Vigili del Fuoco in quanto non è presente attualmente alcuna delle attività indicate dal D.M. 16/02/82 e il numero degli addetti è inferiore a 100 (punto 85 del D.M. 16/02/82).

Sulla base della Valutazione dei Rischi è possibile classificare il livello di rischio come basso in quanto sono presenti sostanze complessivamente a basso tasso di infiammabilità, le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo

di principi di incendio e, in caso di incendio, la possibilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata e infine non sono presenti persone con limitazioni motorie che possono rendere difficoltosa l'evacuazione in caso d'incendio. La scuola inoltre ha un numero di addetti complessivamente inferiore a 100 persone complessive e pertanto ai sensi del DM 26/8/1992 è classificata come tipo "0".

2° caso: La scuola è soggetta alla sorveglianza diretta dei Vigili del Fuoco a causa del punto 85 dell'allegato al D.M 16/2/82 (scuole di ogni ordine e grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti). E' presente il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco in data, valido fino al

Sulla base della Valutazione dei Rischi è possibile classificare il livello di rischio come medio in quanto le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio, ma la possibilità di propagazione dello stesso non è da ritenersi limitata e non sono presenti persone con limitazioni motorie che possono rendere difficoltosa l'evacuazione in caso d'incendio.

La scuola inoltre ha un numero di addetti compreso fra 101 e 800 persone complessive e pertanto ai sensi del DM 26/8/1992 è classificata come tipo "1-2-3"

3° caso: La scuola è soggetta alla sorveglianza diretta dei Vigili del Fuoco, a causa del punto 85 dell'allegato al D.M 16/2/82 (scuole di ogni ordine e grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti). E' presente il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco in data....., valido fino al.....

Sulla base della Valutazione dei Rischi è possibile classificare il livello di rischio come elevato, in quanto le condizioni di esercizio, l'affollamento e/o le limitazioni motorie eventualmente presenti rendono difficoltosa l'evacuazione dell'edificio in caso di incendio.

La scuola inoltre ha un numero di addetti oltre le 800 persone complessive e pertanto ai sensi del DM 26/8/1992 è classificata come tipo "4-5".

PREVENZIONE INCENDI NEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA

Sulla base dell'inquadramento legislativo, sono classificati luoghi a rischio di incendio elevato i locali nei quali "le limitazioni motorie delle persone presenti rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio" "indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione della fiamma" (DM 10/03/98).

La circolare del Ministero dell'interno n. 4 del 1 marzo 2002 al paragrafo 5.3 equipara i bambini a persone con disabilità motorie (oltre che percettive del pericolo) ai fini della evacuazione in caso di incendio.

Secondo il D.M. 10.03.98 “Una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l’incendio”.

Dal quadro normativo si evince che i nidi di per sé sono luoghi a rischio elevato sebbene sia possibile un declassamento con adeguate misure tecniche, procedurali e organizzative e da questo deriva la possibilità di vincoli meno stringenti ma comunque perentori.

LAVORATRICI MADRI

La valutazione dei rischi deve prevedere una specifica valutazione per la lavoratrici madri in quanto il cambio di mansione, l’anticipazione o il prolungamento dell’astensione obbligatoria sono presi in considerazione proprio sulla base della valutazione dei rischi per la tutela delle lavoratrici madri. Figure analoghe che svolgono attività a rischio da valutare in modo specifico sono, ad esempio, insegnanti di asili nido e scuole dell’infanzia, insegnanti di sostegno con alunni “problematici”, di educazione fisica, ecc. Gli aspetti principali della normativa vigente sono incardinata nel decreto legislativo n. 151 del 26.03.01¹⁷ i cui articoli di maggior riferimento sono: Art. 11. Valutazione dei rischi.

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti della valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, (oggi art. 28 comma 1 D. Lgs 81/08) valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione Europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (oggi art. 18 comma 1 lett. 1 D. Lgs 81/08), comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Art. 12. Conseguenze della valutazione (Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5).

¹⁷ D.Lgs. n° 151 del 26/03/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” (Pubblicato sulla G. U. s. o. n° 96 del 26/04/2001).

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il Datore di Lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il Datore di Lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

Vengono elencati nell'allegato L i fattori di rischio, presenti nelle scuole, che potrebbero motivare l'astensione anticipata di gravidanza e, successivamente, quelli che motivano l'astensione protratta a 7 mesi dopo il parto.

ALLEGATI

ALLEGATO A

PROCESSI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Detto R l'indice di rischio, P la probabilità del verificarsi di un evento che genera un danno e D la dimensione del danno medesimo, la matrice proposta per la valutazione dei rischi ($R = P \times D$) è del tipo 3x3 e si può raffigurare in una rappresentazione avente in ascisse la gravità del danno ed in ordinata la probabilità del suo verificarsi.

Detto R l'indice di rischio, P la probabilità del verificarsi di un evento che genera un danno e D la dimensione del danno medesimo, la matrice proposta per la valutazione dei rischi ($R = P \times D$) è del tipo 3x3 e si può raffigurare in una rappresentazione avente in ascisse la gravità del danno ed in ordinata la probabilità del suo verificarsi.

Le scale della probabilità e della dimensione del danno vengono riportate qui di seguito.

La definizione della **scala di probabilità**¹⁸ fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori:

La definizione della scala di gravità del danno fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno:

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

¹⁸ Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l'evento provocherebbe, secondo una interessante prassi interpretativa in uso nei paesi anglosassoni.

Scala delle probabilità (P)	altamente probabile	4	8	12	16
	probabile	3	6	9	12
	poco probabile	2	4	6	8
	improbabile	1	2	3	4
		lieve	medio	grave	gravissimo
Scala del danno (D)					

Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame: a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti di quel tipo perché tale dato, di per sé, non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

Una tale sintetica rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare, ad es.:

- $R \geq 6$ Azioni correttive immediate
- $3 \leq R \leq 4$ Azioni correttive da programmare con urgenza
- $1 \leq R \leq 2$ Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine

Valore	Livello probabilità	Definizioni/Criteri
3	molto probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
2	probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
		La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze
1	poco probabile	sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità.

Valore	Livello gravità danno	Definizioni/Criteri
3	grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o con esito letale. Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.
2	medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

ALLEGATO B

REQUISITI FORMALI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI REQUISITI FORMALI	
Denominazione Istituto nominativo dirigente scolastico sede centrale e sedi periferiche: ubicazione e caratteristiche numero dipendenti (suddiviso per mansioni e per sede): collaboratori scolastici amministrativi insegnanti assistenti tecnici allievi assimilati a lavoratori (per uso attrezzatura e frequenza laboratori) totale allievi personale non dipendente servizi pulizie servizi assistenza e manutenzione altri orari (anche di eventuali corsi serali) eventuale cessione dei locali: ente/società, locali, fasce orarie nominativo responsabile e addetti SPP RLS medico competente incaricati PS squadra antincendio	
VALUTAZIONE periodo effettuazione autore (eventuali collaborazioni, consulenze) figure scolastiche coinvolte e modalità di coinvolgimento modalità di coinvolgimento del RLS modalità di individuazione dei pericoli (planimetrie, sopralluogo, interviste, registro infortuni) criteri di valutazione dei rischi – standard di riferimenti adottati	
MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO criteri di individuazione dei provvedimenti per contenere i rischi criteri di programmazione degli interventi criteri periodicità aggiornamento del documento glossario allegati data stesura firma dirigente scolastico	

ALLEGATO C

**FORMAZIONE DI UN ISTITUTO
AD INDIRIZZO TECNICO – PROFESSIONALE**

PIANO FORMAZIONE PER ALLIEVI E TUTOR STAGE

DESTINATARI	QUANDO	CONTENUTI	MODALITÀ DIDATTICHE	DOCENZA	VERIFICA
Allievi	Inserimento nella scuola	Rischi generali dell'istituto Piano di emergenza e Primo soccorso	Lezione al gruppo-classe	SPP	
	Durante lo svolgimento della programmazione didattica	Rischi specifici	Sopralluoghi e lavoro di gruppo	Docenti di laboratorio SPP	Osservazione dei comportamenti Questionario
Allievi provenienti da altre scuole	Inserimento nella scuola	Rischi generali dell'istituto Piano di emergenza e Primo soccorso	Colloquio individuale	SPP	
Allievi in stage	Prima dello stage	Diritti e doveri Norme generali sulla sicurezza Misure di autotutela Rischi generali del comparto produttivo Attività consentite	Lezione al gruppo-classe Colloquio	Referenti stage scuola ASL, e altre agenzie SPP Medico competente	Questionario
	All'inizio dello stage	Rischi specifici della mansione	Colloquio	Tutor aziendale SPP aziendale	
Tutor scuola e referente stage	Prima dello stage	Diritti e doveri Norme generali di sicurezza Misure di autotutela Rischi generali del comparto produttivo Criteri di selezione e modalità di relazione con l'azienda Attività consentite agli allievi in stage	Incontro di aggiornamento	SPP scuola ASL	Questionario

ALLEGATO D

ESEMPIO DI PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI D'AULA

PIANO FORMAZIONE DOCENTI CHE OPERANO IN AULA				
QUANDO	CONTENUTI	MODALITÀ DIDATTICHE	DOCENZA	VERIFICA
Annualmente	Normativa generale Norme scolastiche di sicurezza Rischi generali Misure di prevenzione e procedure organizzative adottate Piani di emergenza ed evacuazione	Incontri con docenti di aree disciplinari omogenee	ASL SPP Medico competente	Questionario
Assunzione Modifiche organigramma Modifiche legislative Modifiche strutturali ambienti	Caratteristiche istituto, Organigramma istituto Norme scolastiche di sicurezza Rischi generali Misure di prevenzione e procedure organizzative adottate Piani di emergenza ed evacuazione	Colloquio Schema organigramma Depliant Sintesi piani	SPP	Questionario
Assunzione Cambio mansione Modifiche attività didattiche Aggiornamento di routine	Rischi specifici della mansione svolta Misure e attività di prevenzione e protezione adottate	Colloquio Sopralluogo Estratto DVR	SPP	Questionario

ALLEGATO E

**ESEMPIO DI PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI
DI LABORATORI/OFFICINE**

**PIANO FORMAZIONE DOCENTI CHE OPERANO
NEI LABORATORI/OFFICINE**

QUANDO	CONTENUTI	MODALITÀ DIDATTICHE	DOCENZA	VERIFICA
Annualmente	Normativa generale Norme scolastiche di sicurezza Rischi generali Misure di prevenzione/ protezione e procedure organizzative adottate Piani di emergenza ed evacuazione	Incontri con docenti di aree disciplinari omogenee	ASL SPP Medico competente	Questionario
Assunzione Modifiche organigramma Modifiche legislative Modifiche strutturali laboratori	Caratteristiche istituto Organigramma istituto Norme scolastiche di sicurezza Rischi generali Misure di prevenzione/ protezione e procedure organizzative adottate Piani di emergenza ed evacuazione	Colloquio Schema organigramma Depliant Sintesi piani	SPP	Questionario
Assunzione Modifiche attività didattiche Aggiornamento di routine	Rischi specifici della mansione svolta Misure e attività di prevenzione e protezione adottate	Colloquio Sopralluogo Estratto DVR	SPP	Questionario
Assunzione Acquisto nuovi macchinari Aggiornamento di routine	Uso di macchine e attrezzature	Colloquio Dimostrazione pratica Affiancamento Presenza visione del libretto d'uso	SPP	Osservazione comportamenti lavorativi
Assunzione Introduzione nuovi prodotti Aggiornamento di routine	Schede di sicurezza	Presenza visione delle schede	SPP Medico competente	
Assunzione Aggiornamento di routine	DPI	Dimostrazione pratica Consegna sottoscritta	SPP	Osservazione comportamenti lavorativi

ALLEGATO F

**ESEMPIO DI PIANO DI FORMAZIONE
PER COLLABORATORI SCOLASTICI**

PIANO FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI				
QUANDO	CONTENUTI	MODALITÀ DIDATTICHE	DOCENZA	VERIFICA
Annualmente	Normativa generale Norme scolastiche di sicurezza Rischi generali Misure di prevenzione e procedure organizzative adottate Piani di emergenza ed evacuazione	Incontri	ASL SPP Medico competente	Questionario
Assunzione Modifiche organigramma Modifiche legislative Modifiche strutturali ambienti	Caratteristiche istituto Organigramma istituto Norme scolastiche di sicurezza Rischi generali Misure di prevenzione e procedure organizzative adottate Piani di emergenza ed evacuazione	Colloquio Schema organigramma Depliant Sintesi piani	SPP	Questionario
Assunzione	Rischi specifici della mansione svolta Misure e attività di prevenzione e protezione adottate	Colloquio Sopralluogo Estratto DVR	SPP	Osservazione comportamenti lavorativi
Assunzione Acquisto nuovi Macchinari Aggiornamento di routine	Uso di macchine e attrezzature	Colloquio Dimostrazione pratica Affiancamento Presenza visione del libretto d'uso	SPP	Osservazione comportamenti lavorativi
Assunzione Introduzione nuovi prodotti Aggiornamento di routine	Schede di sicurezza	Presenza visione delle schede	SPP Medico competente	

ALLEGATO G

LETTERA PER LAVORI IN APPALTO – FAC SIMILE

Carta intestata dell'Istituto Scolastico

(Comunicazione n)
Protocollo n°

Città, li (data)

All'Impresa appaltatrice
(Ragione Sociale) (Indirizzo- Sede)
e (Nome e Cognome)
Al Proprietario dell'edificio
(Titolare dell'Ente Pubblico o privato) o
(Nome e Cognome se privato) (Indirizzo- Sede)
dell'Istituto Scolastico
(Denominazione - Sede)

Oggetto: *Invio informazioni relative ai lavori in appalto.*

In base a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 Le forniamo in allegato le seguenti documentazioni:

- una breve descrizione delle attività scolastiche e degli eventuali rischi specifici relativi al luogo oggetto della manutenzione;
- un estratto del piano di emergenza;
- lo schema dell'organizzazione del sistema prevenzionistico interno all'istituto con i nominativi;
- la modalità di effettuazione e l'orario dell'attività scolastica;
- Si comunica inoltre che saranno/non saranno contemporaneamente presenti altre imprese durante lo svolgimento dei lavori, ed in particolare: *(Ragione Sociale e attività dell'impresa)*

Attendiamo come da vincoli legislativi i seguenti documenti:

1. dichiarazione requisiti tecnico professionali dell'impresa;
2. schema organizzazione del sistema prevenzionistico;
3. dichiarazione dell'avvenuta formazione specifica prevista dal D. Lgs. 81/08 riguardante la sicurezza dei lavoratori incaricati dell'esecuzione dei lavori;
4. inizio e fine lavori nonché orario di lavoro;
5. n. di lavoratori presenti e modalità di identificazione per l'accesso alla scuola (es. cartellino) e nominativo del responsabile del cantiere;
6. breve descrizione delle attività svolte (lavoro in quota, utilizzo di fiamme libere o sostanze pericolose, utilizzo apparecchi elettrici, lavorazioni rumorose o polverose) e degli eventuali rischi specifici relativi alla manutenzione.

Infine si ricorda che al termine dei lavori è fatto obbligo di compilare congiuntamente il registro delle manutenzioni e dei controlli.

Certi di un sollecito e puntuale riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

SCUOLA/ISTITUTO (Denominazione)
Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)

Allegati : _____

ALLEGATO H

LETTERA PER ENTE PROPRIETARIO – FAC SIMILE

Carta intestata dell'Istituto Scolastico

(Comunicazione n.)
Protocollo n°.....

Città, li (data)

Al Proprietario dell'edificio
(Titolare dell'Ente Pubblico o privato) o
(Nome e Cognome se privato) (Indirizzo- Sede)
dell'Istituto Scolastico
(Denominazione - Sede)

Oggetto: *Richiesta d'intervento e di documentazione.*

In base a quanto previsto dall'art.18, comma 3 del D. Lgs 81/08 che recita testualmente *“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche e educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.*

In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.” si richiede al proprietario dell'edificio in indirizzo di effettuare i necessari interventi strutturali e di manutenzione per l'adeguamento a quanto previsto dalla normativa sopra indicata.

Si richiedono inoltre i documenti, elencati nel foglio allegato, necessari per la predisposizione del documento complessivo sulla valutazione e riduzione dei rischi.

Certi di un sollecito e puntuale riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

SCUOLA/ISTITUTO (Denominazione)
Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)

(TIMBRO DELLA SCUOLA)

	Non pertinente	Allegati	Disponibile presso
<p>Planimetria dell'Istituto con destinazione d'uso dei locali</p> <p>Agibilità</p> <p>Certificato Prevenzione Incendi</p> <p>Impianti elettrici: Progetto impianti elettrici installati o modificati dopo 01.03.92 a firma di tecnico abilitato</p> <p>In alternativa (solo per impianti antecedenti) atto notorio a firma del datore di lavoro di rispondenza alle normative in vigore all'epoca dell'installazione</p> <p>Dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90, relativi agli impianti elettrici installati o modificati dopo il 13. 03. 90.</p> <p>Dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all'albo professionale che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico in caso di mancata produzione o irreperibilità della dichiarazione di conformità per impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 (art. 7, comma 6 del DM 22 gennaio 2008 n. 37)</p> <p>Dichiarazione di conformità dell'installatore ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti nuovi, trasformati o ampliati dopo il 26 marzo 2008.</p> <p>Dichiarazione di conformità e schema elettrico unifilare dei quadri elettrici installati rilasciati dal costruttore degli stessi.</p> <p>Copia dell'invio trasmissione della dichiarazione di conformità all'ISPESEL e all'ARPA – Puglia competente per territorio o allo Sportello Unico del Comune, ove attivato, in accordo all'art. 2 commi 2, 3 del DPR del 22 ottobre 2001 n. 462.</p> <p>Verbale di verifica periodica all'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 328 del D.P.R. 547/55), dall'ARPA - Puglia o altro Organismo autorizzato dal Ministero delle attività produttive, con data non antecedente a 2 anni o in alternativa lettera d'accettazione d'incarico di organismo abilitato con data nell'anno solare</p> <p>Impianti Elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (se presenti): Documentazione di classificazione delle aree (centrale termica e cucina sono escluse se rispondenti al DPR 661/96)</p> <p>Verbale di omologazione o di verifica periodica degli impianti elettrici installati in</p>			

luoghi con pericolo d'esplosione rilasciato, ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 336 del D.P.R. 547/55), dall'ARPA - Puglia o altro Organismo autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive, da non oltre 2 anni. *(N.B. l'obbligo sussiste nel caso siano presenti impianti elettrici in zone di tipo 0, I oppure 20, 21 ai sensi del titolo XI del DLgs 81/08)*

Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche:

Valutazione del rischio di fulminazione realizzata secondo le Norme CEI 81-1 e 81-4 (relazione di autoprotezione)

Valutazione del rischio di fulminazione redatta in accordo alle Norme CEI EN 62305/1-4 (CEI 81.10-1/4) per impianti realizzati dopo il 1 febbraio 2007 (relazione di autoprotezione);

Nel caso la struttura non risulti autoprotetta contro le fulminazioni, in accordo a quanto sopra indicato, e venga realizzato un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche:

copia dell'invio trasmissione della dichiarazione di conformità all'ISPESL e all'ARPA – Puglia competente per territorio o allo Sportello Unico del Comune, ove attivato, in accordo all'art. 2, commi 2, 3 del DPR del 22 ottobre 2001 n. 462;

Verbale di verifica periodica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 40 del D.P.R. 547/55), dall'ARPA-Puglia o altro Organismo autorizzato dal Ministero delle attività produttive, con data non antecedente a 2 anni o in alternativa lettera d'accettazione d'incarico di organismo abilitato con data nell'anno solare della richiesta di autorizzazione.

Dichiarazione di conformità dell'installatore ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti nuovi, trasformati o ampliati dopo il 26 marzo 2008 o, se antecedenti al 26 marzo 2008, dichiarazione di realizzazione dell'installatore alla regola d'arte (Legge n. 186/68) o dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all'albo professionale che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico in caso di mancata produzione o irreperibilità della suddetta dichiarazione di realizzazione dell'installatore alla regola d'arte.

Impianto di adduzione gas combustibile

Dichiarazione di conformità dell'installatore ai sensi della L. 46/90 (per impianti costruiti dopo il 13/3/90).

Dichiarazione di conformità dell'installatore ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti nuovi, trasformati o ampliati dopo il 26 marzo 2008

Progetto redatto da tecnico abilitato per trasporto di gas combustibile con portata termica superiore a 34.8 kW in accordo alla L. 46/90 per impianti costruiti dopo il 1/3/92

Progetto redatto da tecnico abilitato per trasporto di gas combustibile con portata termica superiore a 50 kW in accordo al DM 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti costruiti dopo il 26/3/08.

Impianto di riscaldamento:

Dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 (per impianti costruiti dopo il 12/3/90)

Dichiarazione di conformità dell'installatore ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti nuovi, trasformati o ampliati dopo il 26 marzo 2008.

Per impianti con potenzialità superiore a 35kW (30.000 kCal/h):

progetto secondo D.M.1.12.75 firmato da tecnico abilitato

dichiarazioni secondo Raccolta R dell'installatore

verbale di omologazione ISPESL

Per impianti con potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kCal/h):

progetto secondo D.M.1.12.75 firmato da tecnico abilitato

dichiarazioni secondo Raccolta R dell'installatore

verbale di omologazione ISPESL

Verbal di verifica periodica ai sensi del D.M.1.12.75 eseguiti da AUSL con data non antecedente a 5 anni

Valutazione del rischio esplosione (ATEX)

Relazione di analisi del rischio esplosione per gli ambienti con presenza di sostanze infiammabili (es: centrale termica e cucine) ai sensi del tit XI DLgs 81/08

Impianti a pressione (se presenti e solo se rientranti nel campo di applicazione del D.M. 329/04 e soggetti alle verifiche di cui all'art. 4 dello stesso decreto):

Documentazione necessaria per la richiesta della verifica di primo impianto (art. 4 D.M. 329/04) e per la dichiarazione di messa in servizio (art. 6 D.M. 329/04):

- Libretto matricolare ISPESL o ANNC oppure
- Dichiarazione di conformità Direttiva 87/404/CE oppure
- Dichiarazione di conformità Direttiva 97/23/CE e istruzioni per l'uso da parte del fabbricante
- Schema dell'impianto
- Relazione tecnica con indicate le misure di protezione adottate a seguito dell'analisi del rischio
- Modello per richiesta verifica di messa in servizio a ISPESL
- Modello per dichiarazione di messa in servizio a ISPESL e ARPA
- Verbale verifica periodica UOIA (RE)

Impianti Ascensori (se presenti):

Libretto d'impianto e matricola rilasciata dal comune

Documento comprovante l'accettazione d'incarico, rilasciato dall'AUSL o da altro Organismo notificato, per l'espletamento delle verifiche periodiche biennali sugli ascensori o montacarichi.

Verbale di verifica periodica rilasciato dall'AUSL o da altro Organismo notificato

Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza

Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione

Elenco delle macchine/attrezzature e VDT di vostra proprietà

Caratteristiche degli impianti di ventilazione generale, localizzata e di condizionamento di vostra proprietà

N.B. Per il Proprietario - da restituirsi compilato al Dirigente scolastico allegando (eventualmente) i documenti richiesti.

ALLEGATO I

LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

La cassetta di pronto soccorso

Deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile all'incaricato, deve contenere (allegato 1 al DM 388/03):

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- 1 visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 lt (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %) da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 2 confezione di cerotti pronti all'uso di varie misure
- 2 rotoli di benda orlata alta cm. 10
- 2 rotoli di cerotto alto cm. 2.5
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio "pronto uso"
- 1 coperta isotermica monouso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

ALLEGATO L

**ATTIVITÀ E FATTORI DI RISCHIO INCOMPATIBILI
CON LA GRAVIDANZA**

NIDO	SCUOLA DELL'INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA DI 1° GRADO	SECONDARIA DI 2° GRADO
educatrici Rischio infettivo (citomegalovirus) Sollevamento carichi > 5 kg Stazione eretta	insegnanti <u>3-4 anni</u> Sollevamento carichi Stazione eretta o posture incongrue Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria) <u>4-5 anni</u> Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria)	insegnanti Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria) insegnanti di sostegno Traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi assistiti e alla presenza di assistenti polivalenti) Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria)	insegnanti mansione compatibile insegnanti di educazione fisica mansione compatibile (evitando stazione eretta prolungata, attività di assistenza, Lep rumore > 80 db(A)) insegnanti di sostegno Traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi assistiti e alla presenza di assistenti polivalenti)	insegnanti mansione compatibile insegnanti di educazione fisica mansione compatibile (evitando stazione eretta prolungata, attività di assistenza, Lep rumore > 80 db(A)) insegnanti di sostegno Traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi assistiti e alla presenza di assistenti polivalenti) I.T.P e assistenti di laboratorio in base alla V.R del laboratorio di appartenenza
personale di assistenza Rischio infettivo (citomegalovirus) Sollevamento carichi > 5 kg Stazione eretta	collaboratrici scolastiche Stazione eretta Sollevamento carichi > 5 kg Utilizzo di scale a pioli	collaboratrici scolastiche mansione compatibile (evitando lavoro su scale a pioli, movimentazione carichi > 5 kg)	collaboratrici scolastiche mansione compatibile (evitando lavoro su scale a pioli, movimentazione carichi > 5 kg)	collaboratrici scolastiche mansione compatibile (evitando lavoro su scale a pioli, movimentazione carichi > 5 kg)
cuoca e aiuto cuoca Sollevamento carichi > 5 kg Stazione eretta	cuoca e aiuto cuoca Sollevamento carichi > 5 kg Stazione eretta autista scuolabus Vibrazioni	personale amministrativo mansione compatibile (eventualmente modificando le condizioni o l'orario)	personale amministrativo mansione compatibile (eventualmente modificando le condizioni o l'orario)	personale amministrativo mansione compatibile (eventualmente modificando le condizioni o l'orario)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto ministeriale n° 382 del 29/09/1998

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni (oggi D.Lgs.81/08) pubblicato su G. U. n° 258 del 04/11/1998

Art. 1. Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, come modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 1996 n. 649, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242 (norme tutte confluite nel nuovo D.Lgs 81/08), si applicano a tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, relativamente al personale ed agli utenti delle medesime istituzioni, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio dalle stesse espletato, come individuate dal presente decreto. I predetti decreti legislativi e successive modifiche e integrazioni sono appresso indicati, rispettivamente, come decreto legislativo n. 277 e decreto legislativo n. 626. Per datori di lavoro nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed educative statali si intendono i soggetti individuati come tali nell'ambito scolastico nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292.

2. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626 (oggi D.Lgs. 81/08), gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo didattico. Tale specificità ed i limiti anche temporali dell'attività svolta vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio da elaborare da parte del Datore di Lavoro e costituiscono il parametro di riferimento per le amministrazioni preposte alla vigilanza in materia.

3. I datori di lavoro, negli ambiti di competenza per quanto concerne le istituzioni scolastiche ed educative statali e secondo quanto previsto dallo specifico accordo di comparto, attivano gli opportuni interventi, promuovono ogni idonea iniziativa di informazione e di formazione e provvedono alla programmazione e organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (oggi, rispettivamente, artt. 43, 46, 44, 45 del D. Lgs 81/08).

4. Restano fermi gli obblighi in materia di prevenzione e protezione previsti dalle disposizioni vigenti e, in particolare, gli obblighi di adempimento stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992, recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e quelli previsti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, riguardanti la protezione contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare dal piombo, dall'amianto e dal rumore. (oggi, rispettivamente, all. XXXIX, artt. 246 - 265, artt. 187 - 198).

Art. 2. Servizio di prevenzione e di protezione

1. Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi di cui all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unità.

2. Il Datore di Lavoro può, altresì, designare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, (oggi art. 31 del D. Lgs. 81/08) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il Datore di Lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.

3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti categorie:

a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiara a tal fine disponibile;

b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiara a tal fine disponibile;

c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.

4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro.

A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno.

Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche l'autorità scolastica competente per territorio.

Art. 3. Documento relativo alla valutazione dei rischi

1. Il Datore di Lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ove designato.

2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

Art. 4. Sorveglianza sanitaria

1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (oggi art.41 D. Lgs. 81/08), la sorveglianza sanitaria, a mezzo del medico competente, è finalizzata a realizzare specifici controlli nelle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Accertato tale presupposto, il Datore di Lavoro procede alla nomina del medico competente, ai fini ed agli effetti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626 (oggi art. 25 D. Lgs. 81/08).

2. Nelle scuole statali l'individuazione del medico competente è concordata preferibilmente con le aziende sanitarie locali competenti per territorio o con una

struttura pubblica ove sia disponibile un medico con i requisiti indicati per la funzione di medico competente, sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra le strutture medesime e l'autorità scolastica competente per territorio.

Art. 5. Raccordo con gli enti locali

1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 626 (oggi art. 18, comma 3 D. Lgs. 81/08); con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del Datore di Lavoro medesimo, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 12.

2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo.

3. L'autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme del presente decreto.

Art. 6. Attività di informazione e di formazione

1. Specifiche iniziative sono assunte dall'amministrazione scolastica in ordine alla formazione e all'aggiornamento in tema di prevenzione e protezione dei soggetti individuati come datori di lavoro, i quali, a loro volta, provvedono all'informazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (oggi art. 36 del D. Lgs 81/08) e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione dei lavoratori prevista dall'articolo 22 (oggi art. 37) del predetto decreto legislativo.

2. Iniziative ed attività di formazione, di informazione e di addestramento del personale dipendente sono altresì effettuate d'intesa con gli enti istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. I contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono quelli fissati dal decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.

4. Criteri, iniziative e risorse in materia di informazione e formazione sono altresì definiti dagli specifici accordi contrattuali.

N.B. Il nuovo T.U. all'art. 11, comma 1 lettera c, prevede il "finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzate all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche".

Art. 7. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. L'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (oggi art.47 D. Lgs: 81/08), e' disciplinata dagli accordi da stipularsi in sede di contrattazione sindacale, sulla base del contratto collettivo quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1996.

Art. 8. Istituzioni scolastiche ed educative non statali

1. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, limitatamente all'articolo 1, articolo 2 comma 1, articolo 3 comma 1, articolo 4 comma 1. Ai predetti fini per Datore di Lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Ove il soggetto gestore sia una persona giuridica, per Datore di Lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353.

Circolare ministeriale n. 119

Prot. n. D11/1646

Roma, 29 aprile 1999

OGGETTO: *Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni - D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative.*

Con il Regolamento concernente l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed educative, adottato con D.M. 29 settembre 1998, n. 382 (G.U. 4 novembre 1998), è stata completata la normativa di settore ed opera, quindi, a tutti gli effetti, l'obbligo di adeguare le scuole alle relative prescrizioni europee. Dell'intervenuta pubblicazione del provvedimento è stata data opportuna diffusione con le note prot. n° D7/4988 e D7/4989 del 6/11/1998 indirizzate, rispettivamente, agli Uffici Periferici e Centrali di questa Amministrazione.

E' appena il caso di sottolineare che le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono, un'opportunità per promuovere all'interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l'obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza.

E' in quest'ottica che vanno anzitutto interpretati i ruoli istituzionali del Capo di istituto, in quanto datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e degli addetti ai diversi servizi. E' nella stessa ottica che vanno impostate l'informazione e la formazione rivolte ai lavoratori della scuola e, per quanto richiesto, agli stessi studenti. Infine, e al di là delle prescrizioni normative, è indispensabile realizzare un generale coin-

volgimento ed una comune presa di coscienza di operatori scolastici ed alunni sulla sostanziale valenza educativa delle tematiche sulla sicurezza e sui comportamenti che, coerentemente, vanno adottati.

In definitiva e pur nella consapevolezza delle problematiche operative connesse all'attuazione della citata normativa, va doverosamente richiamata l'attenzione sul particolare rilievo della materia nell'ambiente scolastico con l'obiettivo di una "scuola sicura" da conseguire in unione di intenti, di risorse e di sinergie con gli Enti locali, anche con il coinvolgimento dei lavoratori mediante le OO.SS., nonché nella prospettiva dell'affermazione e diffusione di una "cultura della sicurezza," che non può essere trascurata o sminuita proprio nell'istituzione scolastica che deve, invece, costituirne un momento propulsivo determinante.

A fronte, peraltro, della rilevanza della questione - di natura non soltanto sociale, ma implicante una serie di attività e di coinvolgimenti operativi di più soggetti - questo Ministero, non ignorando o sottovalutando notizie e segnali provenienti sia dai Dirigenti degli Uffici periferici che dai Dirigenti scolastici direttamente responsabili del servizio nelle rispettive istituzioni, si è determinato a seguire da presso gli sviluppi della prima fase di avvio a regime, per fornire ogni possibile assistenza al superamento degli eventuali punti di crisi e favorire un coordinato e razionale impiego delle risorse; cosa, questa, tanto più necessaria attese le limitate disponibilità finanziarie all'uopo utilizzabili.

In tale ottica, anche al fine di individuare un punto di riferimento unitario, è stato costituito un apposito Osservatorio - costituito da rappresentanti dei diversi Uffici, centrali e periferici, interessati nonché da alcuni dirigenti scolastici - operante con l'appoggio di una struttura più leggera e flessibile incardinata presso la Direzione Generale del Personale, che ha già seguito l'iter di emanazione del Regolamento. Osservatorio, questo, nel quale potranno essere coinvolti, quando se ne ravvisi l'opportunità, Enti ed Organismi interessati alle tematiche della sicurezza.

Tanto premesso, si richiamano gli aspetti che sono parsi di più evidente rilievo, prospettando alcune indicazioni di massima e fermo restando che altre potranno esserne fornite in relazione alle effettive necessità rilevate sul campo.

A) Datore di lavoro

Con D.M. 21 giugno 1996 n. 292 sono stati identificati come "datori di lavoro", ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di seguito denominato d.l.vo 626, e successive integrazioni e modifiche, (oggi D. Lgs. 81/08), i Dirigenti Scolastici (per le istituzioni scolastiche ed educative) ed i Presidenti dei Consigli di Amministrazione (per i Conservatori e le Accademie), ai quali pertanto, fanno capo i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa di riferimento.

In proposito, va preliminarmente ricordato come le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione, necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative, siano a carico dell'Ente locale tenuto, ai sensi della vigente normativa in materia - ed in particolare dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 - alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal d.l.vo 626, (oggi D.Lgs. 81/08, art. 18 comma 3), relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei Dirigenti scolastici con la richiesta del loro adempimento all'Ente locale rispettivamente competente e cioè, al Comune, per le scuole Materne, Elementari e Secondarie di primo grado ed alla Provincia, per l'intera fascia Secondaria superiore ed Artistica nonché per le Istituzioni Educative.

Ciò premesso - e ribadita la normale, tradizionale, competenza prevista da norme previgenti, come, in particolare, gli obblighi gravanti sul Capo d'Istituto come "titolare dell'attività", di cui ai DD.MM. 27 agosto 1992 e 10 marzo 1998 e successive integrazioni e modificazioni, relativi alle misure di prevenzione incendi, nonché di ogni altra doverosa cautela che dovesse rendersi necessaria a fronte di particolari situazioni contingenti, secondo la normale diligenza relativa alla specifica funzione esercitata - al datore di lavoro, come sopra individuato dal citato D.M. 21 giugno 1996 n.292, è attribuito il compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere generale concernenti essenzialmente le attività di formazione ed informazione del personale interessato nonché la valutazione dei rischi, la conseguente elaborazione del documento e la predisposizione del servizio di prevenzione e protezione, comprensivo delle cosiddette figure sensibili, di cui al successivo punto 6.

Più nel dettaglio egli, ai sensi dell'articolo 4 del d.l.vo 626/94 (oggi artt. 17 e 18 D.Lgs. 81/08), deve:

- 1) valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica di riferimento;
- 2) elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, che indichi i criteri adottati ai fini della valutazione nonché le misure di prevenzione e protezione individuali adottate o da adottare ed il programma delle misure ritenute opportune per rimuovere o ridurre i rischi collettivi ed individuali, custodendolo agli atti;
- 3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 4) designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- 5) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità secondo quanto indicato alla successiva lettera E;
- 6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso ("figure sensibili"), nonché la figura del preposto, ove necessaria (es.: laboratori, officine, ecc.);
- 7) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ai sensi dell'articolo 2 comma

A del d.l.vo n. 626, ove necessario, dispositivi di protezione individuale e collettiva;

8) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento.

9) assicurare un'ideale attività di formazione ed informazione degli interessati - personale ed alunni - in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;

10) consultare il RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza) ovvero, in sua assenza, la RSA (rappresentanza sindacale aziendale) d'istituto.

B) Valutazione dei rischi: stesura del documento

Il primo adempimento, anche di ordine logico, del Dirigente scolastico consiste nella valutazione del rischio e nella conseguente stesura di un apposito documento. Ciò richiederebbe, di norma, competenze tecniche rinvenibili solo in alcune tipologie di istituzioni scolastiche. Tale adempimento potrebbe, dunque, comportare difficoltà, soprattutto in quelle scuole nelle quali presti servizio personale privo di tali caratteristiche.

Premesso quanto sopra, ai fini della valutazione dei rischi, laddove esista personale fornito di idonea competenza tecnica, il Capo di Istituto - avvalendosi sia della collaborazione del Responsabile della sicurezza che di coloro che sono stati individuati e nominati come addetti al servizio di prevenzione e protezione - effettuerà una ricognizione dei rischi, ambiente per ambiente, utilizzando, ove lo ritenga, il modello-guida che si fornisce in allegato, appositamente predisposto come ausilio minimo e che potrà, ove ritenuto necessario, essere integrato in relazione alle eventuali ulteriori esigenze che ciascun estensore dovesse ritenere presenti.

La stesura del documento sui fattori di rischio rappresenta un preciso obbligo del datore di lavoro, che, comunque, ne assume la piena responsabilità anche nel caso in cui si avvalga dell'opera del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. A tal fine, egli può ricorrere anche alla collaborazione del personale tecnico degli Enti locali (Comuni o Province) tenuti alla fornitura delle relative strutture immobiliari ed agli obblighi relativi agli interventi strutturali di manutenzione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 12 del d.l.vo 626 (oggi art. 18 D.Lgs. 81/08) nonché degli Enti od Associazioni preposti istituzionalmente alla tutela e sicurezza dei lavoratori. Collaborazione, questa, ovviamente subordinata alla disponibilità dei citati Enti ed Associazioni, non costituendo per essi un obbligo di legge.

In proposito - al fine di coadiuvare i Dirigenti scolastici nell'esercizio dei rispettivi adempimenti in merito, che, comunque, essi sono tenuti a svolgere - questa Ammin-

istrazione sta valutando la possibilità di convenire con le Associazioni di categoria (ANCI ed UPI) - ovviamente previa acquisizione della relativa disponibilità in merito - opportuni interventi a sostegno, attraverso, ad esempio, la predisposizione di una modulistica unitaria per categoria di Istituti ed ausili da parte di personale tecnico messo a disposizione dall'Ente medesimo.

C) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il Dirigente Scolastico - ferma restando la propria diretta responsabilità collegata alla figura di datore di lavoro - designa, nell'ambito del personale in servizio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sempreché non intenda assumere direttamente tale funzione qualora il numero dei dipendenti, con esclusione degli allievi, sia inferiore alle duecento unità.

In entrambi i casi è obbligatoria per il responsabile la frequenza di un adeguato corso di formazione opportunamente certificato, secondo quanto indicato nel decreto interministeriale 16 gennaio 1997 (Contenuti minimi della Formazione), pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio successivo.

La scelta del responsabile del servizio rientra, dunque, nei poteri del Dirigente scolastico. In assenza di risorse interne idonee e disponibili è possibile il ricorso alternativo all'esterno, analogamente a quanto richiamato in merito al documento sui fattori di rischio.

Va comunque sottolineato che, anche in questa eventualità, resta in ogni caso a suo carico l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, configurandosi l'apporto esterno come un'integrazione del servizio, così come sottolineato dallo stesso Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento. Più in particolare detto regolamento prevede che venga prioritariamente presa in considerazione la possibilità di utilizzare risorse interne all'istituzione medesima.

Come successive subordinate vengono poi individuate: l'utilizzazione di personale di altre istituzioni, eventualmente anche per più scuole consorziate; il ricorso a strutture dell'Ente locale, ovviamente ove questo sia disponibile; il ricorso a prestazioni esterne presso Enti specializzati, nonché, in assenza di ogni altra alternativa, a prestazioni professionali esterne. Si intende che tali prestazioni dovranno di necessità far carico alle disponibilità finanziarie delle istituzioni interessate, che, anche in questo caso, è consigliabile si consorzino al fine di realizzare economie di scala; ciò in quanto il d.l.vo 626 (oggi D.Lgs. 81/08) non ha previsto, com'è noto, alcun finanziamento specifico aggiuntivo per le relative misure di attuazione.

Nelle ultime ipotesi (risorse esterne alla scuola) le opportune convenzioni potranno

no essere stipulate, a livello più generale, anche dal Provveditore agli studi territorialmente competente. Con l'occasione si evidenzia, infine, che l'Amministrazione intende, comunque, promuovere, tramite istituti specializzati, apposite attività di formazione, da concordare nelle opportune sedi sindacali, per le "figure sensibili" (addetti ai servizi di primo soccorso e di protezione dagli incendi) nonché per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Peraltro, anche in questo, come negli altri casi analoghi, l'intervento centrale si configurerebbe come sussidiario, di sostegno e, ove necessario, di coordinamento delle iniziative locali.

D) Organizzazione del servizio e prevenzione

Definito il documento di valutazione del rischio, il Dirigente scolastico elaborerà il piano della sicurezza e la relativa programmazione ed attuazione degli interventi di competenza graduati in relazione alle obiettive priorità ed alle disponibilità finanziarie.

Nell'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, così come nella designazione delle cosiddette "figure sensibili" - dei lavoratori, cioè, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza - le figure scolastiche potrebbero essere individuate, a titolo esemplificativo ed in rapporto alle attività istituzionali, anche nel Collaboratore, nell'Assistente Tecnico per i laboratori e nel Docente di Educazione fisica, comunque in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del RLS (o RSA, in sua assenza).

E) Sanitaria

Premesso che il "medico competente" è figura ben diversa dall'eventuale medico scolastico (art. 38 D.Lgs.81/08) si evidenzia come l'art. 16 del D.Lgs 626/94 (oggi art. 41 D.Lgs 81/08) disponga che la sorveglianza sanitaria – concretizzantesi in accertamenti preventivi e periodici finalizzati a verificare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento di determinate attività - venga effettuata "nei casi previsti dalla normativa vigente".

Pertanto, destinatari della presente disposizione sono esclusivamente il personale scolastico e gli allievi di alcune tipologie di istituzioni nelle quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, comportanti specifici

elementi di rischio della salute, ovviamente, limitatamente al tempo dedicato alle relative esercitazioni.

La sorveglianza sanitaria deve, quindi, essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose. A tal fine il dirigente scolastico, effettuata la valutazione dei rischi, qualora ne ricorrano le condizioni, nomina il medico competente che - si sottolinea - deve essere nominato solo in presenza di attività a rischio per la salute (in particolare, articoli 33, 34 e 35 del D.P.303/56, come integrato dal D.M. 5 settembre 1994).

Premesso quanto sopra, il Dirigente scolastico procede all'individuazione del medico competente, d'intesa, ove possibile, con le AA.SS.LL. ovvero rivolgendosi ad una struttura pubblica (per es.: l'INAIL) dotata di personale sanitario in possesso dei prescritti requisiti. Per agevolare tale adempimento i Provveditori agli studi territorialmente competenti stipulano una convenzione quadro - valida per l'intera Provincia ed alla quale i Capi d'istituto potranno uniformarsi - in cui vengono individuati il personale sanitario interessato, le prestazioni da rendere ai sensi della normativa di riferimento, gli onorari ed ogni altro elemento o modalità ritenuti opportuni.

L'organizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria è stabilita sulla base di convenzioni tra le istituzioni scolastiche ed i predetti Enti pubblici disponibili ad effettuare il servizio. A tali fini questo Ministero sta valutando la possibilità di un raccordo con le competenti Regioni - ove disponibili - per una collaborazione organica, soprattutto in considerazione del numero delle istituzioni scolastiche coinvolte e delle correlate risorse finanziarie, anche a fronte della necessità di ricorrere a professionalità sanitarie fornite di particolari requisiti.

F) Formazione ed informazione

Tutti i lavoratori e le figure ad essi equiparati devono essere informati e formati. Il Dirigente scolastico assicurerà che ciascun lavoratore riceva una informazione ed una formazione adeguate in materia di igiene e sicurezza con riferimento al proprio posto di lavoro ed in relazione alle mansioni svolte. La formazione dei lavoratori e quella dei rispettivi rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare alcun onere economico a loro carico. La formazione costituisce un obbligo per il dirigente scolastico, il quale predisporrà, a tal fine, un piano organico nell'ambito delle attività formative programmate dall'istituto secondo la vigente normativa contrattuale. Atteso, peraltro, che la formazione costituisce un obbligo anche per il lavoratore, che non può ad essa sottrarsi o rinunciare, il Dirigente scolastico curerà di assicurare, ove necessario, le opportune integrazioni delle relative attività, a fronte delle eventuali assenze dei destinatari, da qualunque causa prodotte.

Anche al fine di sovvenire alla possibile frammentazione delle attività formative, derivante da trasferimenti, cambiamenti di mansioni od ogni altra motivazione, questo Ministero ha predisposto, in materia, un apposito corso di autoformazione su supporto multimediale (CD-Rom), già distribuito alle SS.LL. - e di libera duplicabilità, ove necessario - che soddisfa gli obblighi in questione, con relativa certificazione dell'avvenuto adempimento.

Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'articolo 20 del d.l.vo 626 (oggi art. 51 D.L.gs 81/08) e dalla parte seconda del Contratto Collettivo Quadro (CCQN) del 7 maggio 1998 tra ARAN e OO.SS., in materia di organismi paritetici, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative.

In proposito, si raccomanda un'attenta opera di promozione e vigilanza affinché le attività di formazione ed informazione siano portate a tempestivo compimento.

Per quanto riguarda, poi, l'informazione dei lavoratori, estesa anche agli alunni, essa potrebbe essere correttamente ed opportunamente assicurata - previa consultazione del RSPP e del RSL - mediante la produzione e diffusione di opuscoli sintetici e di agevole definizione e consultazione, nei quali siano riassunti i principi indicati dalla normativa di riferimento, unitamente a quelle informazioni ritenute utili rispetto all'organizzazione dell'istituzione scolastica in materia di sicurezza, prevenzione e soccorso.

Questo Ministero, infine, ad integrazione del prodotto multimediale suindicato, promuoverà iniziative di formazione, dirette a porre i Capi di istituto nella condizione di meglio assolvere al proprio compito specifico ed essere, altresì, in grado di assumere la veste di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ove consentito (istituzioni con meno di duecento dipendenti, esclusi gli alunni). Torna opportuno segnalare, al riguardo, che nell'ambito del corso di formazione per Dirigenti scolastici di cui al D. L.vo n. 59 del 1998 è previsto un apposito "curricolo elettivo" in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che i singoli interessati potranno scegliere e seguire. Specifici interventi di formazione saranno destinati ai Responsabili del servizio prevenzione e protezione nonché ai Rappresentanti dei lavoratori.

Analoghe iniziative potranno essere prese in considerazione per il personale della scuola nei piani provinciali di formazione, in merito alla formazione degli addetti al SSPP (cosiddette "figure sensibili"), eventualmente anche in collaborazione con Istituti e soggetti specializzati (VV.FF., CRI, INAIL ecc.).

Con l'occasione si ricorda come il Dipartimento per la Funzione Pubblica abbia stipulato un apposito accordo di programma con l'INAIL che prevede anche un'attività di formazione graduale nell'ambito della normativa in questione e che il Gruppo Integrato di Coordinamento, all'uopo costituito presso detta Struttura, ha avviato, tramite i Provveditorati agli Studi, una rilevazione analitica sullo stato di attuazione della normativa per la sicurezza e sulla necessità di assistenza, al fine di un reciproco scambio

di informazioni per concertare la programmazione di eventuali interventi in comune, in un'ottica di una fattiva collaborazione sinergica.. Nell'ambito di tale accordo è stata a suo tempo diramata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Personale delle Pubbliche Amministrazioni, la Circolare n: 3 del 1998, protocollo 25233 del 21 febbraio 1998 con la quale è stato chiesto di trasmettere all'INAIL, per le successive elaborazioni e programmazione di iniziative, elementi conoscitivi sullo stato degli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

G) Rapporti con gli Enti locali

E' il caso di sottolineare come il rapporto tra le istituzioni scolastiche e gli Enti locali (Comuni o Province) vada sviluppato nel segno della migliore integrazione e con ogni spirito collaborativo, considerata la stretta connessione tra Ente locale e Scuola, sia per gli aspetti tecnici, attinenti la fornitura e la manutenzione delle strutture, sia per quelli generali di espressione della comunità locale. Resta fermo quanto in precedenza indicato, in merito alle questioni di carattere strutturale e manutentivo, - che fanno capo direttamente ai Comuni e alle Province rispettivamente obbligati ai sensi della vigente normativa.

Ciò vale, in particolare, per la materia di cui trattasi, nella quale l'interazione è, in più circostanze, continua e fisiologica. Si raccomanda, pertanto, a tutte le componenti interessate, pur nell'esercizio di ruoli e funzioni che in taluni casi possono prospettarsi in posizioni dialettiche, di tenere comunque e sempre presente la necessità di operare nello spirito della massima apertura e collaborazione, in un'ottica di fattiva sinergia di obiettivi e risorse.

Sarà cura dell'Ufficio scolastico territorialmente competente promuovere ogni iniziativa ritenuta opportuna per coordinare e raccordare, in merito, le Istituzioni scolastiche con gli Enti a qualunque titolo coinvolti. Si assicura che questa Amministrazione non mancherà, da parte sua, di avviare come già nel passato ed in precedenza indicato, un proficuo dialogo con le associazioni degli Enti locali e degli altri Organismi interessati, al fine del reperimento - ove possibile - di soluzioni univoche e condivise, anche attraverso la stipula di appositi Protocolli d'intesa.

H) Adeguamento di attrezzature scolastiche non afferenti edifici e strutture dei locali

Torna opportuno ricordare che, mentre fanno capo agli Enti locali rispettivamente competenti, Comuni o Province, gli interventi sulle strutture, gli arredi, le spese varie

d'ufficio e l'impiantistica in generale (articolo 3 della legge 11 gennaio 1996 n.23) - fatto salvo, ovviamente, l'obbligo da parte del Capo d'istituto di adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l'incolumità dell'utenza - resta di pertinenza di quest'ultimo l'adeguamento delle attrezzature e dei materiali destinati alle attività didattiche.

Di tali circostanze andrà tenuto il debito conto nella valutazione dei fattori di rischio, nella stesura del relativo documento e nella proposizione degli interventi che dovessero rendersi necessari.

I) Organizzazione, raccordo e supporto

Le questioni sollevate dall'introduzione della normativa in questione attengono a molteplici aspetti:

finanziari, organizzativi, relazionali, gestionali e di natura contrattuale, per la realizzazione di programmi di formazione, per i criteri di attribuzione di compiti e funzioni particolari, per eventuali compensi aggiuntivi e per l'individuazione di possibili raccordi ed assistenza a livello territoriale.

In tale ottica - ferma restando la piena autonomia dei Capi d'Istituto in quanto direttamente responsabili per le rispettive Istituzioni scolastiche - sarà cura dei Dirigenti degli Uffici periferici territorialmente competenti - consultati, ove presenti, gli Organismi paritetici - valutare l'opportunità dell'adozione di ogni necessaria iniziativa in presenza di tematiche che, per la loro dimensione e natura, meglio si prestino ad una organizzazione locale rivolta ad una pluralità di soggetti o di istituti, nonché di reperire ogni possibile forma di raccordo e/o supporto che dovesse risultare utile per un'organica e funzionale soluzione delle diverse problematiche in materia.

J) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Organismo paritetico

L'individuazione della figura del responsabile dei lavoratori per la sicurezza è disciplinata, in attesa di un accordo di comparto, dall'accordo quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l'ARAN e l'OO.SS. pubblicato sulla G.U. serie generale n. 167 del 30 luglio 1996 (CCQN). Altre modalità di designazione potranno essere concordate in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del CCNL 1994/97.

Per l'istituzione dell'Organismo paritetico di cui all'articolo 20 D.l.vo 626/94 (oggi art. 51 D.Lgs. 81/08) si fa rinvio alla contrattazione prevista dalla parte II, punto I, dello stesso CCQN.

K) Risorse Finanziarie

La problematica in questione si risolve essenzialmente nell'individuazione dei costi che le scuole dovrebbero sostenere per l'applicazione della normativa sull'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare - ribadita la diretta competenza degli Enti locali in merito alle questioni strutturali e ad ogni altra ad essi istituzionalmente devoluta, per le quali non è ipotizzabile alcun intervento finanziario da parte di questa Amministrazione - l'eventuale fabbisogno finanziario per le istituzioni scolastiche si porrebbe sostanzialmente per le seguenti attività:

- 1) stesura del documento di valutazione dei rischi, ove la relativa definizione richieda particolari professionalità non reperibili all'interno dell'Istituzione scolastica;
- 2) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nell'impossibilità di provvedere a soluzioni interne;
- 3) eventuale nomina del medico competente, qualora sia necessario secondo quanto indicato nei punti precedenti.

L'adempimento relativo alla stesura del documento dei rischi contempla oneri finanziari solo in caso di necessità di ricorso a prestazioni professionali di esperti esterni, ove non fossero rinvenibili idonee professionalità all'interno dell'istituzione scolastica interessata. Qualora si ricorresse, dunque, a prestazioni esterne i Capi di istituto faranno fronte agli oneri finanziari derivanti dalla stipula di apposito contratto di prestazione d'opera (art. 40, comma 1, della legge 449/97), attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento amministrativo didattico, utilizzando a tal fine anche le eventuali economie derivanti dall'applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno 14 gennaio 1999, n. 3/99 portata a conoscenza degli uffici interessati con nota 20 gennaio 1999, n. 34988/BL di questo Ministero.

Si evidenzia, peraltro, che ove l'onorario stabilito nel contratto fosse superiore alle misure medie previste dagli Enti specializzati, dovrà esser data adeguata motivazione.

Analogamente si provvederà, in caso di ricorso a prestazioni esterne, per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

In ordine, infine, al pagamento delle prestazioni sanitarie - ove richieste sulla base di quanto in precedenza indicato - l'istituzione scolastica erogherà l'onorario spettante al medico su presentazione di fattura periodica, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie iscritte, a seguito di specifica variazione di bilancio dal fondo di riserva, al capitolo 13 delle uscite.

In definitiva, dunque, i Dirigenti scolastici potranno fronteggiare le spese eventualmente necessarie, attingendo, per il momento ed in caso di assoluta necessità, dagli ordinari stanziamenti di bilancio concernenti il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituzione scolastica interessata.

Si ricorda che le presenti disposizioni non si applicano alla Regione Siciliana.

Fermo restando quanto sopra, sarà cura di questo Ministero ricercare - ove possibile ulteriori finanziamenti, anche attraverso idonee proposte di assestamento del bilancio 1999.

Le precedenti istruzioni, in quanto di contenuto operativo, afferiscono esclusivamente alle Istituzioni scolastiche ed educative statali.

Esse, peraltro, possono tornare utili a livello conoscitivo anche per le scuole non statali.

Pertanto gli Uffici in indirizzo provvederanno a dare diffusione alla presente Circolare anche tra le Istituzioni non statali, legalmente riconosciute e pareggiate, per le quali - come, peraltro, per quelle funzionanti con provvedimento di “presa d’atto” - la vigente normativa individua nei gestori o nei rappresentanti legali (ove il gestore sia una persona giuridica) i datori di lavoro, affinché possano cogliere i suggerimenti, in essa contenuti, ritenuti opportuni.

IL MINISTRO